SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

89G0240

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 maggio 1989, n. 184.

Realizzazione e funzionamento del programma nazionale di ricerche aerospaziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE

Art. 1.

1. Il programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), già denominato CIRA nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) de 20 luglio 1979, è un programma destinato a finalità di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, in aderenza all'evoluzione scientifica, tecnologica ed economica del settore stesso. Le attività attinenti al settore spaziale dovranno essere espletate in coerenza con il Piano spaziale nazionale in stretto coordinamento con l'Agenzia spaziale italiana (ASI).

2. La progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere strumentali al programma sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in Napoli, di cui alla delibera del CIPE del 14 ottobre 1986, che potrà avvalersi di consorzi di imprese, altamente qualificate, a prevalente partecipazione pubblica.

3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2 è valutato nell'ammontare complessivo di lire 600 miliardi, comprensivo della somma di lire 35 miliardi di cui all'articolo 1, lettera *m)*, della legge 29 marzo 1985, n. 110, nonché della somma di lire 65 miliardi, già assegnata, allo scopo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64.

4. Al maggior onere di lire 500 miliardi, da ripartire nel quinquennio 1988-1992, in ragione di lire 35 miliardi per il 1988, lire 165 miliardi per il 1989 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa per gli anni medesimi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Art. 2.

1. Per l'attuazione dei compiti indicati all'articolo 1, comma 2, e sulla base delle risorse finanziarie indicate nello stesso articolo , la CIRA S.p.a. presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei connessi aspetti d'impatto ambientale, valutati secondo le vigenti disposizioni, il piano delle opere e degli impianti da realizzare, corredato del progetto di massima, da sottoporre all'esame del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7. Detto piano concerne, sulla base dello studio di fattibilità approvato dal CIPE il 28 novembre 1985, in particolare, gli occorrenti edifici nonché laboratori, centri di calcolo, grandi impianti di prova e relative infrastrutture di supporto. Le opere relative sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il piano è sottoposto a valutazione della compatibilità ambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza.

2. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, il Ministro del tesoro regola, su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con apposita convenzione, da concludere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'espletamento dei compiti affidati alla CIRA S.p.a. e, in particolare, i relativi rapporti finanziari.

3. La convenzione di cui al comma 2 ha durata ventennale e potrà formare oggetto di proroghe successive, ciascuna di durata quinquennale.

Art. 3.

1. Per assicurare l'ottimale presenza economica e scientifica degli operatori nazionali nel settore aerospaziale, i beni strumentali realizzati dalla CIRA S.p.a. con i contributi di cui alla presente legge costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e devono risultare rispondenti alle esigenze evolutive del settore.

2. A tale scopo la società affidataria trasmette tempestivamente al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i progetti di adeguamento delle strutture e degli impianti.

3. Sulla base del parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 e su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del tesoro provvede, ove occorra, ad aggiornare la convenzione e la CIRA S.p.a. provvede ad adeguare il progetto di massima, il cui finanziamento deve essere prioritariamente assicurato con criteri compensativi.

4. Nel caso di maggiori oneri, da contenere comunque entro il limite massimo del 25 per cento della complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, agli stessi si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.

Capo II

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Art. 4.

1. Le attività di ricerca, sperimentazione, interscambio dell'informazione e formazione del personale nel settore aerospaziale, rientranti nel programma di cui all'articolo 1, sono affidate alla CIRA S.p.a., con sede in

Napoli, che per il perseguimento delle sue finalità istituzionali stabilisce rapporti con organismi di ricerca italiani ed esteri.

2. Lo svolgimento delle attività è avviato in relazione al grado di funzionalità delle opere e degli impianti progressivamente realizzati.

3. La CIRA S.p.a. adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 e degli eventuali aggiornamenti. In particolare, lo statuto non potrà prevedere clausole di gradimento nei confronti dei soggetti pubblici in relazione all'acquisizione della qualità di socio ed all'aumento della relativa quota societaria. Ai sensi dell'articolo 2459 del codice civile:

a) il consiglio di amministrazione della CIRA S.p.a. è composto da sedici consiglieri da scegliersi tra persone particolarmente esperte nel settore aeronautico, nel settore spaziale, nelle attività economico-industriali, in materia giuridico-amministrativa. Sei consiglieri sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; tre dal consiglio regionale della Campania con voto limitato; sette dai soci privati. Il presidente del consiglio di amministrazione, da scegliersi fra i consiglieri designati dalla parte pubblica, è nominato su proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati;

b) la presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco designato dal Ministro del tesoro.

Art. 5.

1. Per le finalità indicate nell'articolo 4, e sulla base anche delle indicazioni programmatiche approvate dal CIPE in materia di ricerca aeronautica e spaziale, la CIRA S.p.a. trasmette tempestivamente i necessari programmi al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica evidenziando in particolare:

a) le stime finanziarie complessive;

b) le commesse pubbliche e private, nazionali ed estere, acquisite in relazione ai programmi ed i relativi corrispettivi pattuiti;

c) le risorse finanziarie conseguibili a qualsiasi altro titolo, per la realizzazione dei programmi, anche attraverso il ricorso all'indebitamento ed al finanziamento a carico di fondi ed istituzioni nazionali ed esteri;

d) l'elenco delle eventuali attività da svolgere al di fuori del programma.

2. I programmi relativi al settore spaziale sono elaborati dall'ASI e sono sottoposti alle procedure previste dalla legge 30 maggio 1988, n. 186, nell'ambito del Piano spaziale nazionale.

Art. 6.

1. I programmi di cui all'articolo 5 sono valutati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7.

2. I programmi, o anche parti di essi, positivamente valutati dal comitato tecnico-scientifico, approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che trovano sufficiente copertura finanziaria per effetto di quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 5, sono posti immediatamente in attuazione.

3. Alla determinazione del contributo dello Stato alle spese di gestione delle opere realizzate in base alla presente legge si provvede con successiva legge. A tal fine il Governo presenta un apposito disegno di legge entro il 31 dicembre 1989.

Capo III

CONTROLLI - REVOCA

Art. 7.

1. Per la valutazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge, anche ai fini della compatibilità ambientale, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, un comitato tecnico-scientifico.

2. Il comitato verifica lo stato di avanzamento dei piani e dei programmi e la validità dei risultati conseguiti, anche ai fini delle determinazioni da assumere da parte del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica in ordine al proseguimento dei piani e dei programmi stessi. La CIRA S.p.a. adegua i piani ed i programmi alle determinazioni del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il comitato tecnico-scientifico, composto da nove membri, di comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, di cui due designati dall'ASI, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno dalla Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni (DASRS) dell'Aeronautica militare, è costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il comitato nomina nel suo ambito il presidente, organizza il proprio ordinamento interno e riferisce al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

5. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i compensi spettanti ai membri del comitato. Il relativo onere è proporzionalmente posto a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, per l'attività concernente le finalità del capo I, ed incluso nei programmi, per l'attività di cui al capo II.

Art. 8.

1. Per il controllo dei rapporti finanziari conseguenti all'affidamento dei compiti previsti dalla presente legge è istituita, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, una commissione formata da cinque membri, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali due appartenenti ai ruoli del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, uno dei quali con funzioni di presidente, e gli altri tre in rappresentanza, rispettivamente, del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e del Ministro del bilancio e della programmazione economica.

2. La commissione è costituita con decreto del Ministro del tesoro, su designazione dei Ministri competenti.

3. Per consentire l'espletamento del controllo il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 comunica alla commissione le proprie valutazioni. La CIRA S.p.a. è tenuta a trasmettere al Ministero del tesoro e al comitato tecnico-scientifico apposito rendiconto semestrale riferito distintamente all'esecuzione delle opere e allo svolgimento dei programmi in corso di attuazione, nonché ogni altro documento richiesto dalla commissione.

4. Per la determinazione dei compensi spettanti ai membri della commissione e per l'imputazione del relativo onere si applica l'articolo 7, comma 5.

Art. 9.

1. In caso di gravi e persistenti inadempienze che impediscano la realizzazione degli obiettivi assegnati dalla presente legge alla CIRA S.p.a. o di accertata inefficienza nello svolgimento dei compiti affidati, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, revoca l'affidamento dei compiti stessi e riferisce al CIPE, al quale contestualmente propone il soggetto che subentra nella convenzione al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo della lettera *m)* dell'art. 1 della legge n. 110/1985 (Utilizzazione delle disponibilità residue sul Fondo investimenti e occupazione - FIO, nell'ambito del Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso per l'anno 1984) è il seguente:

«Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire, sono ripartite come segue:

(Omissis)

m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna».

— La legge n. 64/1986 reca: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Nota all'art. 3:

Per la legge n. 64/1986 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 2459 del codice civile:

«Art. 2459 (*Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici*). — Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente».

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 3 (*Nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale*). — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

Nota all'art. 5:

La legge n. 186/1988 ha istituito l'Agenzia spaziale italiana.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2509):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (GORIA) e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica (RUBERTI) il 23 marzo 1988.

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, VIII e XI.

Esaminato dalla X commissione il 22 settembre 1988, 6 ottobre 1988, 14 e 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1502):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 13 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 13ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 19 gennaio 1989, 1° e 15 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 1° marzo 1989 ed esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 1° marzo 1989.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 marzo 1989 ed esaminato dalla 10ª commissione, in sede deliberante, il 15 marzo 1989 e approvato, con modificazioni, il 16 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 2509/*B*):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 4 aprile 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla X commissione il 13 e 20 aprile 1989 e approvato il 4 maggio 1989.

89G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1987, n. 645.

Istituzione di un istituto professionale di Stato alberghiero in Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e del turismo e dello spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1986-87 è istituita in Cassino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato alberghiero.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali per i servizi alberghieri con sezioni per:

	Sezioni numero
addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale)	2
addetto ai servizi sala-bar (triennale)	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico delle attività alberghiere	2

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; lingue straniere; conversazione ed esercitazioni in lingue; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; amministrazione alberghiera; esercitazioni pratiche; merceologia degli alimenti; lingua e lettere italiane e storia; economia politica e turistica, diritto, legislazione sociale e alberghiera; storia, sociologia e psicologia del turismo; geografia fisica, politica e turistica; organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera; principi di alimentazione; tecnologia alberghiera e pratica operativa; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.146.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Cassino ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
CARRARO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 150

TABELLA ORGANICA DELL'ISTUTO PROFESSIONALE DI STATO ALBERGHIERO DI CASSINO

Due sezioni di addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale);
Due sezioni di addetto ai servizi sala-bar;
Due corsi post-qualifica - tecnico attività alberghiere,

per complessive sedici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside.	1
2) Cattedre di insegnamento	19
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	8
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	5
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	9
Personale incaricato	
8) Incarichi d'insegnamento per complessive trentadue ore settimanali.	
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive trentasei ore settimanali.	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnanti tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988, n. 576.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Napoli-Miano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 416, 417 e 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1984-85 è istituita in Napoli-Miano una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numero
stenodattilografo (biennale) . . .	1
addetto contabilità d'azienda (triennale) .	3
addetto segreteria d'azienda (triennale) . .	2

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
analista contabile . . .	1
segretario amministrazione . . .	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le lezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue estere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia; lingua e lettere italiane; storia; economia politica e scienza delle finanze; diritto e legislazione sociale; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; dattilografia e tecnica della duplicazione; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata; merceologia; materie di cultura commerciale; pratica professionale; economia politica;

scienza delle finanze e statistica; diritto, legislazione sociale, contabilità pubblica; geografia economica; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito in garanzia di eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso, per titoli e per esami, alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, e qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.111.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Napoli-Miano ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 267

TABELLA ORGANICA DELL'ISTUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI NAPOLI-MIANO

Una sezione stenodattilografo (biennale);
Tre sezioni addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Due sezioni addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Un corso post-qualifica - analista contabile;
Un corso post-qualifica - segretario di amministrazione,

per complessive ventuno classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedra di insegnamento	32
3) Insegnanti tecnico-pratici	—
4) Segretario economo	1
5) Applicati di segreteria	4
6) Magazzinieri	1
7) Aiutanti tecnici	—
8) Bidelli	9

Personale incaricato

9) Incarichi d'insegnamento per complessive centoventicinque ore settimanali.

10) Insegnanti tecnico-pratici (1) —

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnamento tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 811 a 814, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta denominazione in cardiologia, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 837 a 840, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia, che muta denominazione in ortopedia e traumatologia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 875 a 883, relativi alla scuola di specializzazione in nefrologia, sono soppressi.

Art. 4.

Gli articoli da 966 a 970, relativi alla scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, sono soppressi.

Art. 5.

Gli articoli da 971 a 976, relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna, sono soppressi.

Art. 6.

Gli articoli da 993 a 995, relativi alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, sono soppressi.

Art. 7.

Gli articoli da 996 a 1005, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva, che muta denominazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, sono soppressi.

Art. 8.

Gli articoli da 1028 a 1036, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi.

Art. 9.

Gli articoli da 1060 a 1067, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, sono soppressi.

Art. 10.

Gli articoli da 1119 a 1127, relativi alla scuola di specializzazione in oncologia, sono soppressi.

Art. 11.

Dopo l'art. 811 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione, afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, in cardiologia, in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica, in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, in medicina del lavoro, in medicina interna, in nefrologia, in odontostomatologia, in oncologia, in ortopedia e traumatologia.

Scuola di specializzazione in cardiologia

Art. 812. — È istituita la scuola di specializzazione in cardiologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo della cardiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in cardiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in cardiologia.

Art. 813. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in diciotto per ciascun anno di corso, per un totale di settantadue specializzandi.

Art. 814. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di medicina interna, cardiologia e cardiochirurgia.

Art. 815. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 816. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) struttura e metabolismo del cuore e dei vasi;

b) fisiologia dell'apparato cardiovascolare;

c) fisiopatologia cardiorespiratoria;

d) medicina interna generale;

e) semeiotica generale e cardiovascolare;

f) informatica medica e strumentazione biomedica;

g) metodologie diagnostiche non invasive;

h) metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia;

i) patologia e clinica cardiovascolare;

l) farmacologia e terapia cardiovascolare.

Art. 817. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;

biochimica e biofisica.

b) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare:
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

c) Fisiopalogia cardiorespiratoria:
fisiopatologia cardiorespiratoria.

d) Medicina interna generale:
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia dei vari apparati e patologia cardiovascolare.

e) Semeiotica generale cardiovascolare:
semeiotica del ricambio idrosalino;
semeiotica fisica cardiovascolare.

f) Informatica medica e strumentazione biomedica:
informatica medica e strumentazione biomedica.

g) metodologie diagnostiche non invasive:
indagini diagnostiche non invasive I (elettrocardiografia e vettocardiografia, fonocardiografia e poligrafia);
indagini diagnostiche non invasive II (semeiotica funzionale vascolare periferica, ergometria);
indagini diagnostiche non invasive III (elettrocardiografia dinamica, ecocardiografia, radiologia non contrastografica, TAC, risonanza magnetica nucleare [RMN], metodiche radioisotopiche).

h) Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia:

indagini diagnostiche invasive I (emodinamica, elettrofisiologia);
indagini diagnostiche invasive II (radiologia contrastografia);
cardiochirurgia.

i) Patologia e clinica cardiovascolare:
anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

l) Farmacologia e terapia cardiovascolare:
farmacologia cardiovascolare;
farmacologia e terapia cardiovascolare;
terapie intensive cardiologiche.

Art. 818. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Struttura e metabolismo del cuore e dei vasi (ore 50):
anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
biochimica e biofisica.

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 100):
fisiopatologia cardiorespiratoria.

Medicina interna generale (ore 100):
fondamenti di semeiotica medica;
rapporti tra patologia di vari apparati e patologia cardiovascolare.

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica del ricambio idrosalino.

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (ore 50):
fisiologia dell'apparato cardiovascolare.

Fisiopatologia cardiorespiratoria (ore 50):
fisiopatologia cardiorespiratoria.

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare.

Informatica medica e strumentazione biomedica (ore 50):
informatica medica e strumentazione biomedica.

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 50):
indagini diagnostiche non invasive I.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive I.

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 50):
anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 50):
farmacologia cardiovascolare.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Semeiotica generale cardiovascolare (ore 50):
semeiotica fisica cardiovascolare.

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive II.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 50):
indagini diagnostiche invasive II.

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
anatomia patologica;
patologia e clinica cardiovascolare.

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
farmacologia e terapia cardiovascolare.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Metodologie diagnostiche non invasive (ore 100):
indagini diagnostiche non invasive III.

Metodologie diagnostiche invasive e cardiochirurgia (ore 100):
cardiochirurgia.

Patologia e clinica cardiovascolare (ore 100):
patologia e clinica cardiovascolare.

Farmacologia e terapia cardiovascolare (ore 100):
terapie intensive cardiologiche.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 819. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti: reparti clinici di degenza, reparto di cura intensiva cardiologica, ambulatorio, laboratori di diagnostica non invasiva, laboratori di diagnostica invasiva.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica

Art. 820. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica.

Art. 821. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di centoventicinque specializzandi.

Art. 822. — per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia e la seconda divisione di chirurgia generale.

Art. 823. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 824. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) patologia speciale e metodologia clinica;
c) diagnostica clinica e di laboratorio;
d) terapia chirurgica generale e speciale;
e) tecniche operatorie.

Art. 825. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

b) Patologia speciale e metodologia clinica:
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica);
riabilitazione in chirurgia digestiva.

c) Diagnostica clinica e di laboratorio:
clinica e diagnostica differenziale delle malattie apparato digerente;
patologia clinica;
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

d) Terapia chirurgica generale e speciale:
terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica di urgenza;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia intensiva.

e) Tecniche operatorie:
tecniche operatorie di chirurgia generale;
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare;
tecniche operatorie dei trapianti (fegato, pancreas, etc.).

Art. 826. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 270):
anatomia descrittiva e chirurgica;
fisiopatologia e semeiotica funzionale;
anatomia ed istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
tecnologie biomediche.

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 90):
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica).

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 40):
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 95):
anatomia ed istologia patologica;
anestesia e rianimazione.

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 150):
metodologia clinica chirurgica;
chirurgia generale (per la patologia intersistemica).

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 155):
diagnostica per immagini;
tecnica e diagnostica endoscopica;
patologia clinica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia speciale e metodologia clinica (ore 60):
riabilitazione in chirurgia digestiva.

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 255):
clinica e diagnostica differenziale delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica per immagini;
tecnica diagnostica endoscopica;
chirurgia generale.

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 35):
terapia endoscopica.

Tecniche operatorie (ore 50):
tecniche operatorie di chirurgia generale.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 60):
chirurgia generale.

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 200):
terapia endoscopica;
terapia chirurgica di elezione;
terapia intensiva.

Tecniche operatorie (ore 140):
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie di chirurgia generale.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Diagnostica clinica e di laboratorio (ore 30):
chirurgia generale.

Terapia chirurgica generale e speciale (ore 180):
terapia chirurgica di elezione;
terapia chirurgica pediatrica;
terapia chirurgica d'urgenza.

Tecniche operatorie (ore 190):
tecniche operatorie del tubo digerente;
tecniche operatorie nella chirurgia del fegato, vie biliari, pancreas e milza;
tecniche operatorie dei trapianti;
tecniche operatorie di chirurgia vascolare.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 827. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nelle corsie e presso i seguenti laboratori/reparti:
reparti clinici di degenza, reparto di terapia intensiva, sale operatorie, ambulatori, laboratori di diagnostica, laboratori di indagini anatomiche, laboratori sperimentali.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso

Art. 828. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso ha lo scopo di fornire le competenze professionali sia per il trattamento delle urgenze chirurgiche spontanee e traumatiche, sia per il trattamento dei politraumatizzati in corso di pubbliche calamità. La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Art. 829. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 830. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza e la cattedra di chirurgia d'urgenza.

Art. 831. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 832. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) chirurgia e propedeutica chirurgica;
b) chirurgia d'urgenza;
c) pronto soccorso;
d) diagnostica;
e) anestesia e rianimazione;
f) medicina sociale.

Art. 833. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Chirurgia e propedeutica chirurgica:
chirurgia generale;
tecniche operatorie;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale.

b) Chirurgia d'urgenza:
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia di guerra;
chirurgia ginecologica;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia toracica;
chirurgia urologica;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia;
microchirurgia;
neurochirurgia;
tecniche di alimentazione artificiale nel paziente critico;
traumatologia dell'apparato locomotore.

c) Pronto soccorso:
organizzazione chirurgica delle grandi calamità;
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio;
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

d) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia ed istologia patologica;
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa;
angioradiologia.

e) Anestesia e rianimazione:
anestesiologia;
rianimazione e terapia intensiva.

f) Medicina sociale:
medicina legale e delle assicurazioni;
medicina delle comunità;
lingua straniera (inglese scientifico).

Art. 834. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 160):
chirurgia generale;
fisiopatologia chirurgica,
chirurgia sperimentale.

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Pronto soccorso (ore 60):
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica.

Anestesia e rianimazione (ore 40):
anestesiologia.

Medicina sociale (ore 20):
lingua straniera (inglese scientifico).

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 100):
chirurgia generale;
fisiopatologia chirurgica.

Chirurgia d'urgenza (ore 70):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Pronto soccorso (ore 50):
chirurgia di piccolo pronto soccorso.

Diagnostica (ore 100):
anatomia ed istologia patologica;
endoscopia diagnostica ed operativa.

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva.

Medicina sociale (ore 20):
medicina delle comunità.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale.

Chirurgia d'urgenza (ore 170):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
microchirurgia;
chirurgia vascolare;
techiche di alimentazione artificale nel paziente critico.

Pronto soccorso (ore 30):
organizzazione chirurgica delle grandi calamità.

Diagnostica (ore 80):
radiologia e tecniche eidologiche (diagnostica per l'analisi di immagini);
endoscopia diagnostica ed operativa.

Anestesia e rianimazione (ore 60):
rianimazione e terapia intensiva.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 60):
chirurgia generale.

Chirurgia d'urgenza (ore 260):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia ginecologica;
chirurgia urologica;
neurochirurgia;
traumatologia dell'apparato locomotore;
chirurgia pediatrica.

Pronto soccorso (ore 40):
metodologia organizzativa dei disastri sul territorio.

Diagnostica (ore 40):
angioradiologia.

Monte ore elettivo: ore 400

5° Anno:

Chirurgia e propedeutica chirurgica (ore 50):
tecniche operatorie.

Chirurgia d'urgenza (ore 310):
chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso;
chirurgia plastica e riparatrice;
cardiochirurgia;
chirurgia toracica;
chirurgia del politraumatizzato;
chirurgia maxillo-facciale;
chirurgia di guerra.

Medicina sociale (ore 40):
medicina legale e delle assicurazioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 835. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti e servizi:

chirurgia d'urgenza con particolare riguardo alle urgenze toraco-addominali; chirurgia generale; patologia clinica per l'urgenza; terapia intensiva; endoscopia; diagnostica eidologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva

Art. 836. — E' istituita la scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze gastroenterologiche professionali relative ai settori informativi seguenti:

scienze di base e ricerche applicate nelle malattie dell'apparato digerente;
clinica e terapia delle malattie dell'apparato digerente;
diagnostica funzionale e di laboratorio;
diagnostica endoscopica e radiologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 837. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 838. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 839. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 840. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) scienze di base;
b) morfologia e fisiopatologia gastroenterologica;
c) diagnostica;
d) clinica e terapia;
e) scienze relazionali.

Art. 841. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Scienze di base:
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

b) Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica:
anatomia clinica;
fisiopatologia clinica;
patologia clinica.

c) Diagnostica:
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

d) Clinica e terapia:
medicina interna;
malattie apparato digerente;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
terapia gastroenterologica;
elementi di chirurgia digestiva.

e) Scienze relazionali:
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Art. 842. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Scienze di base (ore 220):
informatica;
epidemiologia e biostatistica;
genetica medica;
scienze dell'alimentazione;
farmacologia.

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 120):
anatomia clinica;
patologia clinica;
fisiopatologia clinica.

Clinica e terapia (ore 60):
malattie apparato digerente;
terapia gastroenterologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Morfologia e fisiopatologia gastroenterologica (ore 90):
anatomia clinica;
patologia clinica;
fisiopatologia clinica.

Diagnostica (ore 210):
radiologia;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica;
semeiotica funzionale.

Clinica e terapia (ore 100):
malattie apparato digerente;
terapia gastroenterologica;
medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica (ore 230):
radiologia;
medicina nucleare;
ecografia;
endoscopia digestiva;
anatomia ed istologia patologica.

Clinica e terapia (ore 170):
malattie dell'apparato digerente;
terapia gastroenterologica;
medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 100):
endoscopia digestiva.

Clinica e terapia (ore 240):
malattie dell'apparato digerente;
terapia gastroenterologica;
malattie apparato digerente dell'età pediatrica;
elementi di chirurgia digestiva;
medicina interna.

Scienze relazionali (ore 60):
psicologia medica e psicosomatica;
igiene del territorio.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 843. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori: reparti di medicina interna, gastroenterologica, pediatrica, chirurgia dell'apparato digerente; laboratorio e prove funzionali; endoscopia ed ecografia; ambulatorio.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 844. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di insegnare ed approfondire gli studi nel campo della medicina del lavoro e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in medicina del lavoro.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina del lavoro.

Art. 845. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 846. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 847. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 848. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) igiene del lavoro;
b) fisiologia del lavoro ed ergonomia;
c) tossicologia professionale;
d) medicina preventiva dei lavoratori;
e) patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro;
f) epidemiologia occupazionale;
g) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 849. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Igiene del lavoro:
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

b) Fisiologia del lavoro ed ergonomia:
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

c) Tossicologia professionale:
tossicologia industriale;
patologia clinica e monitoraggio biologico;
radiobiologia e radioprotezione.

d) Medicina preventiva dei lavoratori:
psicologia del lavoro;
organizzazione del servizi di medicina e di igiene del lavoro;
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

e) Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro:
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

f) Epidemiologia occupazionale:
statistica medica e biometria;
epidemiologia delle malattie da lavoro.

g) Medicina legale e delle assicurazioni:
medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 850. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Igiene del lavoro (ore 175):
igiene del lavoro;
tecniche di laboratorio e monitoraggio ambientale.

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 75):
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
statistica medica e biometria.

Tossicologia professionale (ore 100):
patologia clinica e monitoraggio biologico.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Igiene del lavoro (ore 100):
igiene del lavoro.

Fisiologia del lavoro ed ergonomia (ore 50):
fisiologia del lavoro ed ergonomia.

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 100):
medicina del lavoro.

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 50):
psicologia del lavoro.

Tossicologia professionale (ore 100):
tossicologia industriale.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):
medicina del lavoro;
dermatologia allergologica e professionale.

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 100):
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro.

Epidemiologia occupazionale (ore 50):
epidemiologia delle malattie da lavoro.

Tossicologia professionale (ore 50):
radiobiologia e radioprotezione.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia, clinica e riabilitazione delle malattie da lavoro (ore 200):
medicina del lavoro;
medicina d'urgenza;
chirurgia d'urgenza.

Medicina preventiva dei lavoratori (ore 125):
prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro;
organizzazione dei servizi di medicina e igiene del lavoro.

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 75):
medicina legale e delle assicurazioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 851. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori annessi alla scuola o individuati dal consiglio della scuola:

reparti di medicina del lavoro;
ambulatori di medicina preventiva dei lavoratori;
laboratori di allergologia professionale, di ergometria cardiologica e respiratoria, di igiene e tossicologia industriale, di sorveglianza medica per radioesposti;
servizi sanitari di azienda.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 852. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 853. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di cento specializzandi.

Art. 854. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 855. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 856. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo di medicina interna e due ulteriori aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza (indirizzo medicina d'urgenza);
f) traumatologia (indirizzo medicina d'urgenza).

Art. 857. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:
medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 858. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):
medicina delle comunità;
microbiologia;
patologia molecolare (basi biologiche);
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica;

Clinica e terapia (ore 100):
medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):
farmacologia.

Metodologia clinica (ore 50):
medologia clinica.

Patologia sistematica (ore 270):
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
cardiologia.

Clinica e terapia (ore 50):
medicina interna.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):
farmacologia.

Patologia sistematica (ore 210):
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

Clinica e terapia (ore 160):
medicina interna;
terapia medica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica.

Clinica e terapia (ore 300):
medicina interna;
terapia medica.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):
metodologia clinica.

Clinica e terapia (ore 300):
medicina interna;
terapia medica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):
metodologia clinica.

Clinica e terapia (ore 150):
medicina interna;
terapia medica.

Medicina d'urgenza (ore 200):
medicina d'urgenza;
fisiopatologia dell'insufficienza acuta.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):
metodologia clinica.

Clinica e terapia (ore 80):
medicina interna;
terapia medica.

Medicina d'urgenza (ore 180):
medicina d'urgenza;
tecniche di rianimazione;
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria.

Traumatologia (ore 100):
elementi di traumatologia;
emergenza in traumatologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 859. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia);
ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia;
corsie di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in nefrologia

Art. 860. — È istituita la scuola di specializzazione in nefrologia presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di fornire competenze professionali specifiche nel campo della prevenzione, della diagnostica e della terapia conservativa delle nefropatie e della terapia sostitutiva artificiale o naturale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in nefrologia.

Art. 861. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

Art. 862. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la seconda facoltà di medicina e chirurgia e quella di ingegneria.

Art. 863. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 864. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologie, statistica e tecniche di informatica;
b) struttura e funzione normale;
c) immunogenetica;
d) struttura e funzione patologica;
e) diagnostica;
f) terapia sostitutiva;
g) nefrologia clinica;
h) nefrologia pediatrica.

Art. 865. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologie, statistica e tecniche di informatica:
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

b) Struttura e funzione normale:
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene;
embriologia.

c) Immunogenetica:
immunologia;
immunologia dei trapianti;
genetica medica;
consultorio genetico.

d) Struttura e funzione patologica:
morfologia e fisiopatologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

e) Diagnostica:
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
radiologia;
medicina nucleare;
microbiologia clinica.

f) Terapia sostitutiva:
tecniche sostitutive artificiali;
trapianto renale.

g) Nefrologia clinica:
nefrologia;
nefrologia sperimentale;
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
medicina interna;
nefrologia I (nefropatie glomerulari);
nefrologia II (nefropatie vascolari; nefropatie tubulo-interstiziali);
urologia medica;

insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

h) Nefrologia pediatrica:
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Art. 866. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologie, statistica e tecniche di informatica (ore 50):
informatica medica;
statistica medica e metodologia epidemiologica.

Struttura e funzione normale (ore 80):
embriologia;
anatomia e fisiologia umana;
bilancio idro-elettrolitico ed equilibrio acido-base;
funzione endocrina del rene.

Immunogenetica (ore 70):
genetica medica;
immunologia.

Nefrologia clinica (ore 200):
nefrologia sperimentale;
nefrologia.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Struttura e funzione fisiopatologica (ore 50):
morfologia e fisiologia delle nefropatie;
patologia del ricambio idro-salino e dell'equilibrio acido-base.

Diagnostica (ore 90):
patologia clinica;
radiologia;
medicina nucleare.

Terapia sostitutiva (ore 100):
tecniche sostitutive artificiali.

Nefrologia clinica (ore 160):
nefrologia I (nefropatie glomerulari).

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Immunogenetica (ore 40):
immunologia dei trapianti;
consultorio genetico.

Diagnostica (ore 60):
anatomia e istologia patologica;
microbiologia clinica.

Terapia sostitutiva (ore 120):
tecniche sostitutive artificiali.

Nefrologia clinica (ore 180):
nefrologia II nefropatie vascolari, nefropatie tubulo-interstiziali);
medicina interna (per la patologia correlazionistica: rene e ipertensione, rene e gravidanza, rene e diabete);
urologia medica;
insufficienza renale acuta;
insufficienza renale cronica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Terapia sostitutiva (ore 120):
trapianto renale.

Nefrologia clinica (ore 200):
medicina interna;
dietetica di interesse nefrologico;
farmacologia e tossicologia;
nefrologia geriatrica;
emergenze in nefrologia;
affezioni urologiche di interesse nefrologico.

Nefrologia pediatrica (ore 80):
nefrologia clinica in età pediatrica;
insufficienza renale acuta e cronica in età pediatrica;
nefropatie congenite ed ereditarie;
nutrizione e accrescimento;
terapia sostitutiva in età pediatrica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 867. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
degenza nefrologia/ambulatorio day-hospital;
emodialisi;
laboratori chimico-clinico e istopatologico.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in odontostomatologia

Art. 868. — È istituita la scuola di specializzazione in odontostomatologia presso l'Università degli studi di Napoli, seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di conferire una profonda e completa preparazione specialistica nei diversi campi di competenza dell'odontoiatria e della stomatologia ed è finalizzata al conseguimento, successivamente alla laurea in medicina e chirurgia, di un diploma che legittimi nell'esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola rilascia il titolo di specialista in odontostomatologia.

Art. 869. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 870. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 871. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 872. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area medica;
b) area chirurgica;
c) area stomatologica;
d) area specialistica odontoiatrica.

Art. 873. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area medica:
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
medicina legale;
embriologia.

b) Area chirurgica:
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale;
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

c) Area stomatologica:
odontostomatologia preventiva;
patologia oro-maxillo-facciale;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

d) Area specialistica odontoiatrica:
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria infantile;
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Art. 874. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Area medica (ore 70):
farmacologia;
anestesiologia e rianimazione;
dermatologia;
embriologia.

Area chirurgica (ore 50):
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.

Area stomatologica (ore 80):
patologia oro-maxillo-facciale;
clinica odontostomatologica.

Area specialistica odontoiatria (ore 200):
materiali dentali;
odontotecnica;
odontoiatria conservativa.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Area chirurgica (ore 50):
chirurgia odontostomatologica e tecniche di anestesia locale.

Area stomatologica (ore 100).
odontostomatologia preventiva;
radiologia odontostomatologica;
parodontologia.

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
odontoiatria infantile;
clinica protesica;
ortognatodonzia;
odontoiatria conservativa.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Area medica (ore 20):
medica legale.

Area chirurgica (ore 30):
clinica chirurgica maxillo-facciale e tecniche operative.

Area stomatologica (ore 100):
parodontologia;
clinica odontostomatologica.

Area specialistica odontoiatrica (ore 250):
endodonzia;
clinica protesica;
ortognatodonzia.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 875. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

odontoiatria conservativa, odontoiatria infantile, endodonzia, protesi, ortognatodonzia, parodontologia, chirurgia orale, estrazioni, degenza, radiologia odontostomatologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in oncologia

Art. 876. — È istituita la scuola di specializzazione in oncologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al temine della scuola stessa, tutte in ambito oncologico, la scuola si articola negli indirizzi di oncologia generale diagnostica e preventiva, in oncologia medica, di radioterapia oncologica e di oncologia diagnostica anatomo-patologica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

a) oncologia, indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva, per i laureati in medicina e chirurgia;
b) oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia;
c) oncologia, indirizzo di radioterapia oncologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento);
d) oncologia, indirizzo oncologia diagnostica anatomo-patologica, per i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 877. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in diciotto per ciascun anno di corso, per un totale di settantadue specializzandi.

Art. 878. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 879. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale diagnostica e preventiva i laureati in medicina e chirurgia; di oncologia diagnostica anatomo-patologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in anatomia patologica; di oncologia medica i laureati in medicina e chirurgia; di radioterapia oncologica i laureati in medicina e chirurgia che siano specialisti in radioterapia oncologica (o in radiologia secondo il vecchio ordinamento).

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 880. — La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, che comprende gli insegnamenti proprii della patologia generale;
b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;
c) morfologia dei tumori, che comprende gli insegnamenti proprii della anatomia patologica;
d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia;
e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica, chirurgica e radioterapica.

Art. 881. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Oncologia generale:
cancerogenesi;
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
rapporti tumore/ospite;
immunologia;
ormoni e crescita tumorale;
biologia delle metastasi;
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

b) Epidemiologia e prevenzione dei tumori:

metodologia statistica e tecniche di informatica;
epidemiologia;
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

c) Morfologia dei tumori (diagnostica anatomo-patologica dei tumori):

morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine isto- e cito-patologiche;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

d) Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
citogenetica;
citofluorimetria;
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;
diagnostica e tecnica diagnostica genetica molecolare;
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

e) Oncologia clinica (oncologia medica. chirurgia oncologica. radioterapia oncologica):

stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
farmacologia e chemioterapia dei tumori;
endocrinologia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
chirurgia oncologica (terapia chirurgica dei tumori e tecniche speciali chirurgiche in oncologia);
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico;
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica;
oncologia medica (tumori dell'apparato genitale femminile, della testa e del collo, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato urinario e genitale maschile, dell'apparato nervoso centrale e periferico, dell'apparato tegumentario, delle ghiandole endocrine, dei tessuti molli).

Art. 882. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

Gli indirizzi sono attivati presso gli istituti di pertinenza, secondo le pertinenze di area di cui ai precedenti articoli.

Per quanto attiene l'area elettiva il tirocinio tecnico applicativo sarà svolto come appresso specificato:

a) settori formativi in oncologia generale, diagnostica anatomo-patologica preventiva, e diagnostica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito delle aree di oncologia generale, epidemiologia e prevenzione dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia;

b) settori formativi in oncologia medica, chirurgia oncologica, radioterapia oncologica: il tirocinio sarà svolto nell'ambito dell'area di oncologia clinica.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato, relativamente al primo biennio comune ed alle diverse sezioni nel secondo biennio:

1° Anno:

Oncologia generale (ore 140):
cancerogenesi;
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
rapporti tumore/ospite;
immunologia.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
metodologia statistica e tecniche di informatica.

Morfologia dei tumori (ore 60):
morfologia macroscopica, microscopica e ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine isto- e cito-patologica.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
diagnostica per immagini.

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
farmacologia e chemioterapia dei tumori.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Oncologia generale (ore 100):
ormoni e crescita tumorale;
biologia delle metastasi;
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori.

Morfologia dei tumori (ore 70):
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
tecniche di indagine ultrastrutturale;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 100):
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 60):
epidemiologia;
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori.

Oncologia clinica (ore 70):
endocrinologia oncologica;
oncologia medica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 70):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo;
immunologia.

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
citogenetica;
citofluorimetria.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 70):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori.

Oncologia clinica;
oncologia medica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo oncologia generale diagnostica e preventiva:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 150):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
diagnostica e tecnica diagnostica immunologica e immunogenetica;
diagnostica e tecnica diagnostica di genetica molecolare.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 80):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori;
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
chirurgia oncologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 60):
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
immunologia.

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica isto- e cito-patologica;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali):
diagnostica per immagini.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 40):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori.

Oncologia clinica (ore 210):
oncologia medica;
chirurgia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica:
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo oncologia medica:

Oncologia generale (ore 50):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

Morfologia dei tumori (ore 50):
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 40):
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

Oncologia clinica (ore 230):
oncologia medica;
chirurgia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 50):
patologia molecolare, cinetica cellulare e metabolismo;
immunologia.

Morfologia dei tumori (ore 30):
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):
diagnostica per immagini.
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

Oncologia clinica (ore 230):
oncologia medica;
chirurgia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
oncologia pediatrica;
oncologia ematologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo radioterapia oncologica:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

Morfologia dei tumori (ore 30):
correlazioni anatomo-cliniche nei tumori.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 20):
aspetti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 70):
diagnostica per immagini;
diagnostica radio-isotopica;
tecnica e diagnostica endoscopica.

Oncologia clinica (ore 220):
oncologia medica;
chirurgia oncologica;
radioterapia e terapia radio-isotopica;
terapie integrate (compresa la progettazione di trials clinici);
terapia del dolore;
riabilitazione psicologica e funzionale del paziente neoplastico.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):
patologia molecolare, cinetica cellulare, metabolismo;
immunologia.

Morfologia dei tumori (ore 180):
morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto- e cito-patologica;
istochimica patologica;
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 50):
prevenzione primaria, secondaria e diagnosi precoce dei tumori.

Diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia (ore 50):
patologia clinica (compresi i marcatori tumorali);
diagnostica per immagini.

Oncologia clinica (ore 60):
oncologia medica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo oncologia diagnostica anatomopatologica:

Oncologia generale (ore 60):
citopatologia e patologia ultrastrutturale dei tumori;
storia naturale dei principali tumori umani.

Morfologia dei tumori (ore 250):
morfologia macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale dei tumori;
diagnostica isto- e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale dei tumori;
correlazioni anatomo-cliniche dei tumori.

Epidemiologia e prevenzione dei tumori (ore 30):
aspeti medico-legali e deontologia in oncologia;
organizzazione sanitaria.

Oncologia clinica (ore 60):
stadiazione dei tumori, fattori prognostici;
chirurgia oncologica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 883. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
reparti di oncologia clinica, laboratori di biologia e patologia molecolare e cellulare, laboratori di anatomia patologica, servizi di diagnostica radiologica e di radioterapia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 884. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative alla ortopedia, alla traumatologia, alla chirurgia della mano, e alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito ortopedico e traumatologico, la scuola si articola negli indirizzi: ortopedia e traumatologia generale, chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

La scuola rilascia i titoli di specialista in ortopedia con indirizzo in: ortopedia e traumatologia generale; chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 885. — La scuola ha la durata di cinque anni, sia per quanto attiene l'indirizzo di ortopedia e traumatologia generale, sia per quanto attiene l'indirizzo di chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

I primi tre anni sono in comune. Dopo i primi tre anni lo specializzando all'atto dell'iscrizione al 4° anno, nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà frequentare l'indirizzo prescelto. La scelta dell'indirizzo deve avvenire all'atto dell'ammissione al 1° anno, relativamente alla disponibilità dei posti.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in nove per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque specializzandi.

Art. 886. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia, istituto di chirurgia dell'apparato locomotore e chirurgia d'urgenza.

Art. 887. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per coloro che intendono iscriversi agli indirizzi in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica e che siano già specialisti in ortopedia e traumatologia generale, o viceversa, non si dà luogo alla ripetizione del *curriculum* già effettuato.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 888. — La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) chirurgia della mano;
i) tecnica operatoria;
l) microchirurgia ortopedica;
m) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 889. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:

anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica;
anatomia chirurgica dell'arto superiore (*);
anatomia funzionale e biomeccanica (*).

b) Meccanica e biomedica:

informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica;
tutori e protesi.

c) Diagnostica:

diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica;
elettrodiagnostica ed eletromiografia (*);
radiodiagnostica e radioterapia (*).

d) Medicina interna:

reumatologia;
neurologia;
dermatologia (*);
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:

chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione;
tecniche di anestesia periferica (*).

f) Ortopedia:

ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:

traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Chirurgia della mano:
ortopedia della mano;
traumatologia speciale della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

i) Tecnica operatoria:
tecniche operatorie;
microchirurgia.

l) Microchirurgia ortopedica:
lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

m) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

(*) Materie previste per l'indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica.

Art. 890. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata.

Meccanica e biomatematica (ore 50):
informatica biomedica.

Diagnostica (ore 50):
patologia clinica.

Chirurgia generale (ore 40):
anestesiologia e rianimazione.

Ortopedia (ore 80):
ortopedia.

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):
concetti di patologia del lavoro.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):
immunologia;
genetica medica.

Meccanica e biomatematica (ore 70):
bioingegneria;
biomeccanica.

Diagnostica (ore 80):
diagnostica per immagini;
anatomia e istologia patologica.

Medicina interna (ore 20):
reumatologia.

Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia generale.

Ortopedia (ore 50):
ortopedia.

Tecnica operatoria (ore 70):
tecniche operatorie.

Medicina legale (ore 30):
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):
neurologia.

Chirurgia generale (ore 90):
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza.

Ortopedia (ore 130):
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche.

Traumatologia (ore 100):
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti.

Tecnica operatoria (ore 50):
tecniche operatorie.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Diagnostica (ore 20):
medicina nucleare.

Chirurgia generale (ore 40):
chirurgia d'urgenza.

Ortopedia (ore 120):
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale.

Traumatologia (ore 100):
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato.

Tecnica operatoria (ore 120):
tecniche operatorie.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo ortopedia e traumatologia generale:

Medicina interna (ore 60):
medicina fisica e riabilitazione.

Ortopedia (ore 100):
ortopedia;
chirurgia della mano.

Traumatologia (ore 120):
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

Tecnica operatoria (ore 100):
tecniche operatorie;
microchirurgia.

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):
infortunistica.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 30):
anatomia funzionale e biomeccanica.

Chirurgia della mano (ore 250):
traumatologia speciale della mano;
ortopedia della mano;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Medicina interna (ore 40):
dermatologia.

Diagnostica (ore 80):
elettrodiagnostica ed elettromiografia;
radiodiagnostica e radioterapia.

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo in chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica:

Propedeutica (ore 50):
anatomia chirurgica dell'arto superiore.

Chirurgia generale (ore 20):
tecniche di anestesia periferica.

Chirurgia della mano (ore 130):
tecniche di chirurgia della mano;
tecniche di chirurgia tendinea.

Microchirurgia ortopedica (ore 150):
lesioni vascolari periferiche;
lesioni nervose periferiche;
lesioni del plesso.

Medicina interna (ore 15):
medicina fisica e riabilitazione.

Meccanica e biomatematica (ore 15):
tutori e protesi.

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):
infortunistica.

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 891. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

ortopedia generale, ortopedia infantile, chirurgia della mano, chirurgia d'urgenza, fisiokinesiterapia, neurologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1989
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 216

89A2181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1989.

Prelevamento della somma di L. 5.641.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio», con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 è autorizzato il prevelamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 5.641.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il predetto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1482. — Indennità, ecc. . L. 12.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4420. — Manutenzione, ecc. . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 5204. — Indennità, ecc.. . » 300.000.000

Cap. 5868. — Fitto di locali, ecc. . . . . » 3.569.000.000

Cap. 5869. — Manutenzione, ecc. . . . . » 250.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 1006. — Indennità, ecc.. . L. 20.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 1098. — Manutenzione, ecc. . . . . L. 150.000.000

Cap. 5045. — Manutenzione, ecc. . . . . » 50.000.000

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi del Ministro, ecc. . . . . L. 100.000.000

Cap. 1005. — Indennità, ecc.. . » 10.000.000

Cap. 1006. — Indennità, ecc.. . » 150.000.000

Cap. 1020. — Indennità, ecc.. . » 30.000.000

Totale complessivo . . . L. 5.641.000.000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1989

COSSIGA

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1989
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 198

89A2206

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 maggio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visti i decreti ministeriali del 4 maggio 1989 che hanno disposto per il 15 maggio 1989 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantatre, centottantaquattro e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione del menzionato decreto ministeriale del 2 marzo 1989 occorre indicare con apposito decreto, ad operazioni espletate, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta del 9 maggio 1989 relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui sopra;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 1989 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,05 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 94,22 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,80 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il prezzo corrispondente al rendimento massimo accoglibile calcolato nel modo stabilito dal decreto del 2 marzo 1989, citato nelle premesse, è risultato pari a L. 96,83 per i B.O.T. a novantatre giorni, a L. 93,80 per i B.O.T. a centottantaquattro giorni e a L. 88,10 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 54

89A2259

DECRETO 19 maggio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 maggio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantatre giorni con scadenza il 31 agosto 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 51

89A2260

DECRETO 19 maggio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 maggio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 novembre 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto del 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di

assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 52

89A2261

DECRETO 19 maggio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto il decreto ministeriale del 2 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1989, con il quale è previsto che i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sopra citato possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Decreta:

Per il 30 maggio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 maggio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse e nel secondo comma del decreto del 2 marzo 1989 sopra indicato. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 maggio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 53

89A2262

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 7 marzo 1988, n. 577.

Riorganizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e, in particolare, il comma 4, che autorizza il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a costituire con proprio decreto, per far fronte a tutte le esigenze indicate dallo stesso art. 9, uno speciale ufficio, determinandone l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e l'individuazione degli oneri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1982, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, e

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, successivamente reiterato in data 24 agosto 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 settembre 1982) e confermato in data 15 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 15 settembre 1982);

Visto il decreto del Ministro del tesoro 14 luglio 1982, n. 141211, registrato alla Corte dei conti in data 17 luglio 1982, registro n. 20 Presidenza, foglio n. 374, con il quale è stato istituito nel bilancio di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cap. 3354, recante «Spese per la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate», con lo stanziamento di lire 1.500 milioni;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 2 settembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1982, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 130, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, relativo alla costituzione e all'organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate della Campania e della Basilicata;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 20 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1983, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 307, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983, recante modificazioni e integrazioni al citato decreto ministeriale 2 settembre 1982 relativo al predetto Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 16 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 9 giugno 1984, relativo all'organizzazione dell'Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate;

Visto il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1985, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 40, relativo alla dotazione organica dell'Ufficio in questione;

Visti i decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 1° marzo 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1985, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 360 e 6 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1985, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 1, recanti modificazioni alla predetta dotazione organica;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per effetto del quale il personale utilizzato con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale innanzi indicato, a domanda è stato ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento nonché a prove selettive ai fini del suo inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario;

Considerata l'opportunità di procedere all'aggiornamento dell'organizzazione dell'Ufficio e alla razionalizzazione del sotteso quadro normativo ai fini di una più idonea operatività delle strutture dell'Ufficio stesso;

Ritenuto di dover provvedere a tal fine mediante un apposito decreto che riconsideri i vari aspetti della organizzazione dell'Ufficio ritenuti non più adeguati alle attuali esigenze della ricostruzione delle zone terremotate;

Decreta:

Art. 1.

Organizzazione

L'Ufficio speciale per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate si articola nel comitato di coordinamento, nel servizio opere sul territorio, nel servizio programmazione e nel servizio affari generali.

All'Ufficio è preposto un direttore. La funzione vicaria della direzione dello stesso Ufficio è assicurata da un vice direttore.

Art. 2.

Comitato di coordinamento

Il comitato di coordinamento cura gli indirizzi generali e di alta amministrazione e gli altri compiti di supporto all'azione di coordinamento.

Il comitato è composto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che esercita altresì le funzioni di presidente, o da un Sottosegretario delegato, dai prefetti di Avellino, Potenza e Salerno, o da un rispettivo delegato, dagli assessori alla ricostruzione delle regioni Campania e Basilicata, o da un rispettivo delegato, dal presidente dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, o da un suo delegato, dal direttore e dal vice direttore dell'Ufficio e dai capi dei tre servizi indicati nel precedente articolo.

Le funzioni di segreteria del comitato di coordinamento sono svolte dal capo del servizio affari generali.

Art. 3.

Servizio opere sul territorio

Il servizio opere sul territorio provvede alla raccolta semestrale presso le regioni, i comuni, le comunità montane, gli uffici periferici delle amministrazioni statali e gli enti ed organismi pubblici operanti nelle zone terremotate, delle informazioni relative alla redazione dei piani urbanistici, ai processi insediativi, residenziali e produttivi, nonché alle opere pubbliche, con riferimento alle opere iniziate e completate, alla manodopera occupata, agli appalti stipulati e al grado di utilizzazione delle risorse assegnate.

Il servizio che, per ragioni di funzionalità, continua ad essere affidato all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, codifica e trasferisce su supporti automatici le informazioni acquisite. Provvede,

altresì, alla progettazione ed esecuzione di eventuali interventi sostitutivi demandati dalla legge al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o alle regioni. A richiesta dei comuni e delle comunità montane, presta a questi assistenza tecnico-amministrativa.

Il servizio opere sul territorio si articola in un ufficio centrale e su cinque uffici periferici con competenza per le province di Avellino, Foggia, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, nonché Potenza e Matera. Gli uffici principali sono localizzati presso gli uffici periferici dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 4.

Servizio programmazione

Il servizio programmazione cura l'elaborazione e il coordinamento di piani annuali di ricostruzione e poliennali regionali di sviluppo, nonché l'integrazione con i programmi degli altri enti e amministrazioni interessate, al fine della loro presentazione al CIPE.

Il servizio programmazione cura la preventiva verifica dell'attuabilità amministrativa e tecnica dei piani e dei programmi, avvalendosi anche del sistema informativo del servizio opere sul territorio e, ove occorra, provvede direttamente alla raccolta delle informazioni presso le amministrazioni centrali.

Il servizio programmazione si articola nell'ufficio programmazione finanziaria e nell'ufficio di raccordo con le amministrazioni statali e regionali.

Art. 5.

Servizio affari generali

Il servizio affari generali cura la trattazione degli affari concernenti l'amministrazione, il personale e i beni in dotazione all'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate, espletando anche funzioni ispettive.

Il servizio affari generali si articola nell'ufficio amministrativo e del personale, nell'ufficio economato e nell'ufficio ispettivo.

Art. 6.

Dotazione organica

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la dotazione organica dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate è così stabilita:

a) cinquanta unità tratte dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dagli enti di promozione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58;

b) trenta esperti, nominati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno a tempo determinato sulla base di convenzioni;

c) quindici unità comandate dalle amministrazioni dello Stato.

Art. 7.

Oneri

Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale sono a carico dei rispettivi enti di provenienza. Gli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario e per il trattamento di missione, determinati nella misura e nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, nonché quelli relativi al personale di cui alla lettera *b)* del precedente articolo, gravano sui fondi a disposizione dell'Ufficio. Le prestazioni per lavoro straordinario sono determinate in conformità con il disposto dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Art. 8.

Consegnatario-cassiere

Con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è nominato un consegnatario-cassiere, la cui gestione è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Art. 9.

Dotazione di mezzi

Agli acquisti, all'appalto di lavori o di forniture, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 10.

Gestione dei fondi

I fondi di cui al cap. 3354 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri continuano ad essere gestiti mediante la contabilità speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 11.

Abrogazione di norme

Sono abrogate le disposizioni dei decreti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno indicati in premessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 marzo 1988

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1989
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 57/1982 (Disciplina per la gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata) è il seguente: «Per tutte le esigenze di cui al presente articolo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può costituire uno speciale ufficio determinandone, con proprio decreto, l'organizzazione, la dotazione di mezzi e di personale e la individuazione degli oneri, che fanno carico al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, utilizzando, per quanto possibile, il personale già alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti collegati».

— Il testo dell'art. 16, comma 1, della legge n. 64/1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) è il seguente: «Il personale già in servizio alla data del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

Si riporta il dispositivo del D.M. 11 aprile 1988 con cui è stato disciplinato l'Ufficio speciale:

«Alla direzione dell'Ufficio per la ricostruzione delle zone terremotate, è preposto il cons. Mario D'Antino.

Le funzioni vicarie di direzione dell'Ufficio sono svolte dall'ingegnere Carmine Daniele.

Il servizio opere sul territorio nell'attuale composizione e nell'articolazione prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in data 7 marzo 1988, continua ad essere espletato dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Al servizio programmazione, quale previsto dall'art. 4 del citato decreto, è preposto il dott. Giulio Rispoli.

Al servizio affari generali, quale previsto dall'art. 5 del ripetuto decreto, è preposto l'ing. Alfonso Perri».

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. n. 57/1982 si veda nelle note alle premesse.

— Il D.P.R. n. 58/1987 disciplina il riordinamento degli enti per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64. Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto:

«Art. 1. — Il riordinamento degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui al presente decreto, sottoposti alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, è finalizzato al conseguimento della massima efficienza ed economicità dell'attività degli enti volta allo sviluppo economico e sociale dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

In particolare l'attività dei predetti enti che concorrono all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è diretta a facilitare la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi; a potenziare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione; ad assicurare alle amministrazioni pubbliche regionali e locali e agli operatori privati, l'assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

L'attività dei predetti enti viene svolta, in conformità del programma triennale, dei piani annuali e delle direttive impartite per la relativa attuazione, con le modalità ed i criteri indicati nel presente decreto».

Nota all'art. 7:

Si riporta il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 344/1983 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie):

«Art. 12. — Le amministrazioni non interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 11 possono presentare, entro il mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dal 1983, particolari progetti finalizzati al raggiungimento di ben definiti obiettivi, precisandone i tempi di attuazione ed i contingenti di operatori impegnati. I progetti, da definire con le modalità previste dall'art. 3, punto 6), della legge quadro, contestualmente al monte ore occorrente alla realizzazione del progetto ed ai criteri di verifica dei risultati, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro proponente.

Con accordi decentrati, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro, sarà data attuazione al progetto anche in relazione ad eventuali articolazioni interne dell'amministrazione proponente.

Resta fermo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 9 in materia di revisione della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 422/1977.

Sono fatti salvi i criteri di attribuzione di ore di lavoro straordinario per gli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734. Sono fatte salve, altresì, le attribuzioni di ore di lavoro straordinario per servizi particolari e per attività imprevedibili causate da calamità o da eventi naturali.

La spesa derivante dal presente articolo e dal precedente art. 11 sarà contenuta nell'ambito del fondo di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385».

Nota all'art. 8:

Il D.P.R. n. 718/1979 approva il regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato.

In particolare si dispone che i beni mobili dello Stato di cui alla lettera *a)* dell'art. 20 del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, sono assunti in carico da agenti denominati consegnatari, mentre i valori sono affidati ad agenti denominati cassieri. Gli incarichi di consegnatario e di cassiere sono conferiti, per un periodo di cinque anni, a personale dei ruoli dell'amministrazione cui sono dati in uso o appartengono i mobili ed i valori e possono essere rinnovati.

Gli incarichi predetti dovono essere affidati ad impiegati che abbiano una anzianità di servizio non superiore a tre anni.

Sono altresì disciplinati i compiti dei consegnatari (art. 16), le scritture dei cassieri (art. 13), la tenuta degli inventari (art. 19), i buoni di carico e scarico dei beni (art. 19), le variazioni nella consistenza dei beni mobili e il cambiamento del consegnatario (art. 22).

89G0239

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Modificazione all'ordinanza n. 1628/FPC del 30 dicembre 1988 concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cefalù, in provincia di Palermo. (Ordinanza n. 1710/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, recante norme per fronteggiare pericoli incombenti per la pubblica incolumità dovuta a movimenti franosi in atto e a dissesti idrogeologici;

Vista la propria ordinanza n. 1628/FPC del 30 dicembre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con la quale veniva assegnata al comune di Cefalù la somma di lire 500 milioni da utilizzare per gli interventi di consolidamento del movimento franoso in località Sant'Ambrogio nel comune medesimo;

Vista la nota n. 1664 del 19 gennaio 1989 del comune di Cefalù nella quale si fa espressa richiesta di assegnare lo stanziamento alla regione siciliana per conto del genio civile di Palermo che ha già effettuato indagini e redatto un progetto di massima per l'intervento sopra citato;

Visto il proprio tele n. 40845/OO.PP. del 3 febbraio 1989 con il quale si chiede conferma, al genio civile di Palermo, dell'incarico proposto del comune di Cefalù con la nota sopra citata;

Vista la nota n. 2°T/2704 del 15 febbraio 1989 della regione siciliana genio civile di Palermo nella quale si accetta l'incarico sopra proposto;

Ravvisata la necessità di realizzare celermente le opere ritenute urgenti per la situazione di pericolo esistente per la pubblica incolumità;

Ritenuto necessario aderire alla richiesta del comune di Cefalù atta ad eliminare celermente i rischi denunciati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 1 dell'ordinanza n. 1628/FPC del 30 dicembre 1988 è così modificato:

«Al fine di consentire un primo immediato intervento teso alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Cefalù e di cui in premessa, è assegnata alla regione siciliana la somma di L. 500.000.000».

Art. 2.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili e per la loro attuazione la regione siciliana può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di dieci ditte fatta salva ogni più celere procedura di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2231

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Determinazione del compenso dovuto ai componenti della commissione tecnica di cui all'art. 5-*quater*, comma 3, della legge n. 470/1987 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 26 novembre 1987. (Ordinanza n. 1711/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 5-*quater*, comma 3, del decreto-legge 19 settembre 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 26 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 1987, concernente l'attribuzione di contributi di maggiori spese di trasporto merci e carburanti, a seguito della frana della Val di Pola;

Visto il decreto del prefetto di Sondrio n. 4/20.2/P.C. del 4 gennaio 1988, con il quale è stata costituita la predetta commissione tecnica;

Considerato l'assolvimento degli incarichi attribuiti alla commissione di cui sopra comporta un notevole impegno;

Ritenuto di dover compensare adeguatamente tali prestazioni;

Valutata equa l'attribuzione di un gettone di presenza ai componenti la commissione per ogni seduta svolta;

Ritenuto di dover riconoscere l'indennità di missione prevista dalla normativa vigente per i servizi svolti fuori sede;

Considerato che gli oneri conseguenti devono gravare sullo stanziamento di L. 8.000.000.000, disposto in favore della regione Lombardia con l'art. 5-*quater*, comma 4, della legge n. 470 del 19 novembre 1987;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai componenti la commissione tecnica indicata nelle premesse viene attribuito un gettone di presenza di L. 70.000 per ogni riunione.

Art. 2.

Ai componenti la commissione di cui al precedente art. 1 è dovuta l'indennità di missione, ai sensi e nei limiti previsti dalla normativa vigente per il personale statale, per le attività espletate fuori dalla residenza abituale.

Art. 3.

La commissione cesserà la propria attività entro il 30 aprile 1989, salvo eventuale proroga.

Art. 4.

L'onere, presuntivamente valutato in L. 10.000.000, è posto a carico dello stanziamento disposto in favore della regione Lombardia, con l'art. 5-*quater*, comma 4, della legge n. 470 del 19 novembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2232

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Integrazione dell'ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989 recante misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione siciliana. (Ordinanza n. 1714/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1674/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989.

Considerato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento di lire 487.145 milioni al Fondo della protezione civile per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza n. 1674/FPC citata nel limite di 120 miliardi per l'anno 1989, 260 miliardi per l'anno 1990 e 107.145 miliardi per l'anno 1991;

Considerato che per l'erogazione dei fondi alla regione siciliana devono essere disposti modi e termini per assicurare il tempestivo finanziamento delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

L'importo globale di lire 487.150 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza n. 1674/FPC citata nella premessa è assegnato alla regione siciliana che istituirà apposito capitolo di bilancio.

Detto importo verrà versato alla regione siciliana in ragione della misura massima di lire 120 miliardi per l'anno 1989, 260 miliardi per l'anno 1990 e la rimanente somma nell'anno 1991.

Art. 2.

L'erogazione delle somme alla regione siciliana avverrà su richiesta dell'assessorato regionale ai lavori pubblici con le seguenti modalità: 10% dell'importo di ciascun intervento all'affidamento dei lavori e successivamente, con richieste trimestrali asseverate dai certificati di pagamento vistati dall'alta vigilanza di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 1674/FPC, citata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2216

ORDINANZA 12 maggio 1989.

Interventi urgenti diretti ed eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Lentini, in provincia di Siracusa. (Ordinanza n. 1715/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;

Visto il comma 7 dell'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Vista la propria ordinanza 12 aprile 1988, n. 1433/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, con la quale si assegna al comune di Lentini la somma di L. 2.000.000.000 da utilizzarsi per gli interventi di consolidamento del movimento franoso;

Vista la propria ordinanza 28 aprile 1988, n. 1455/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 4 maggio 1988, con la quale si modifica l'art. 1 dell'ordinanza n. 1433/FPC del 12 aprile 1988 assegnando lo stanziamento alla regione siciliana;

Vista la nota n. 14541 del 24 ottobre 1988 della regione siciliana che trasmette il progetto di completamento dei lavori per la definitiva sistemazione del dissesto in argomento, per un importo di L. 2.617.000.000 necessario a definire il consolidamento in atto di cui all'ordinanza n. 1455/FPC del 28 aprile 1988 per i quartieri di Tirone e S. Paolo nel comune di Lentini;

Considerato che il genio civile è stato delegato dalla regione, a suo tempo, ad eseguire le opere di consolidamento;

Considerata altresì l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata comunque la necessità di intervenire al fine di completare i lavori tesi alla eliminazione dei più impellenti pericoli per la pubblica incolumità;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di consentire il completamento delle opere principali tese alla eliminazione del pericolo incombente nel comune di Lentini di cui in premessa, è assegnato al genio civile di Siracusa la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazione e integrazioni.

Art. 3.

Il genio civile di Siracusa può procedere all'affidamento dei lavori ritenuti dallo stesso più urgenti e finalizzati alla eliminazione del pericolo incombente mediante affidamento a trattativa privata in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

Il dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2217

ORDINANZA 15 maggio 1989.

Integrazione dell'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 concernente procedure in deroga per l'affidamento dei lavori da parte della commissione tecnico-scientifica per l'esame delle cause del crollo della torre di Pavia. (Ordinanza n. 1717/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 1679/FPC in data 5 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, con la quale è istituita una commissione tecnico-scientifica con il compito di individuare le probabili cause e la natura dei fenomeni rilevabili dal crollo della torre di Pavia, di studiare le condizioni statiche della cattedrale e delle altre sei torri interessate e di fornire alle autorità competenti elementi tecnici atti a porre in essere misure idonee alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Ritenuto necessario porre la commissione predetta in condizione di dare inizio immediato alla propria attività, anche per quanto concerne i primi urgenti studi, ricerche, indagini e sperimentazioni, al fine di conseguire i risultati richiesti nei tempi previsti dall'ordinanza citata;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere, per la notevole attività che dovranno svolgere, alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti della commissione predetta, come previsto dall'art. 6 dell'ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989;

Vista la relazione preliminare sull'attività della commissione ed il verbale della riunione d'insediamento in cui vengono rappresentati alcuni problemi in merito alla funzionalità della commissione stessa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La somma di lire un miliardo a carico del Fondo per la protezione civile stanziata con ordinanza n. 1679/FPC del 5 aprile 1989 è impiegata per il compimento e/o l'affidamento degli studi, indagini e sperimentazioni più urgenti e necessarie per l'attività della commissione, oltre che per quanto attiene ai compensi, da erogare ai singoli componenti, al rimborso delle spese e delle eventuali indennità di missione.

Art. 2.

Il provveditorato alle opere pubbliche della Lombardia e, per quanto di loro competenza, le locali sovraintendenze ai beni ambientali ed architettonici, all'archeologia ed ai beni artistici e storici sono autorizzati ad operare, per le procedure relative all'affidamento di studi, ricerche, indagini e sperimentazioni, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle relative alla contabilità di Stato.

Art. 3.

Ai componenti della commissione è attribuito un compenso, per presenza ad ogni seduta, di lire centomila.

Per le attività eseguite in sedi diverse da quelle di servizio compete, altresì, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa.

Art. 4.

Le spese di cui al precedente art. 3 verranno liquidate direttamente dal Dipartimento della protezione civile su presentazione della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma addì 15 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2233

ORDINANZA 17 maggio 1989.

Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti la commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988, istituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989. (Ordinanza n. 1718/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista l'ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1989, istitutiva della commissione per l'adempimento della risoluzione della Camera dei deputati del 20 luglio 1988;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1989, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di emergenze connesse allo smaltimento dei rifiuti industriali;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti la commissione predetta, per la notevole attività che dovranno svolgere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

La durata della commissione, istituita con ordinanza n. 1677/FPC del 31 marzo 1989, è prevista fino alla data del 31 dicembre 1989.

Art. 2.

Al presidente, ai membri ed al coadiutore della commissione di cui all'art. 1 è attribuito un compenso, per presenza ad ogni seduta, di lire centomila.

Art. 3.

Al presidente, ai membri ed al coadiutore della commissione di cui all'art. 1 compete, qualora la riunione avvenga in sede diversa da quella di servizio, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa.

Art. 4.

L'onere di cui alla presente ordinanza viene presuntivamente quantificato in lire venti milioni ed è posto a carico dello stanziamento di cui all'art. 2 della legge 10 febbraio 1989, n. 45.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2234

ORDINANZA 17 maggio 1989.

Interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica del comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta. (Ordinanza n. 1719/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modficazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 2656 del 20 maggio 1987, con cui il sindaco del comune di Roccamonfina, in esecuzione delle deliberazioni del consiglio comunale n. 30 del 23 febbraio 1987 e n. 94 del 16 maggio 1987, chiede la concessione di un mutuo di L. 442.000.000 per lavori di perforazione e costruzione di un pozzo per acqua potabile e della relativa rete idrica di adduzione;

Vista la nota n. 399/U.O.C. del 15 ottobre 1988 della regione Campania, servizio acque ed acquedotti;

Vista la nota n. 6385 del 30 gennaio 1989 con cui il consorzio per l'approvvigionamento idrico di terra di lavoro di Caserta esprime nulla osta alla realizzazione del pozzo suddetto a condizione che l'opera non comporti danni alle sorgenti del gruppo Valleamati gestite dallo stesso consorzio;

Ravvisata la necessità di provvedere con urgenza per assicurare il rifornimento idrico del comune di Roccamonfina;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È concesso al comune di Roccamonfina, in provincia di Caserta, un contributo straordinario di L. 400.000.000 a parziale copertura delle spese relative alle opere indicate in premessa purché le stesse non interferiscano con la portata delle sorgenti del gruppo Valleamati, così come precisato nella succitata nota del consorzio per l'approvvigionamento idrico di terra di lavoro di Caserta.

Art. 2.

L'onere derivante dalla attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La somma indicata nell'art. 1 verrà recuperata sul mutuo che sarà concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Roccamonfina ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2235

ORDINANZA 23 maggio 1989.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica potabile e irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 1722/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Considerato che l'emergenza idrica, sia essa irrigua che potabile, è particolarmente avvertita nelle regioni Basilicata e Puglia che più volte hanno rappresentato la necessità di un pronto e straordinario intervento;

Vista la delibera n. 642 del 14 febbraio 1989 della giunta regionale Basilicata con la quale è stato approvato un programma di interventi, concordato fra le regioni Puglia e Basilicata, dell'importo complessivo di 280.600 milioni per la realizzazione di diciassette opere ritenute indispensabili per evitare l'aggravarsi dei danni all'agricoltura e per le necessità idropotabili delle popolazioni;

Vista la delibera n. 606 del 3 marzo 1989 della giunta regionale Puglia con la quale è stato approvato il medesimo programma di interventi sopra citati;

Vista la nota n. 2574 del 5 aprile 1989 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che assicura la disponibilità finanziaria di 280.600 milioni con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo delle regioni Puglia e Basilicata;

Tenuto presente quanto emerso nella riunione tenuta presso il Ministero dei lavori pubblici il 6 aprile 1989 con le regioni Puglia e Basilicata nonché con i rappresentanti dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per il coordinamento della protezione civile, riunione nella quale è stato fatto il punto della situazione delle risorse idriche, concordando le necessità di consentire, con assoluta urgenza, la realizzazione delle opere proposte e disponendo una ripartizione tra le destinazioni potabile ed irrigua come da relativo verbale;

Viste le schede degli interventi relativi ai territori della Puglia e Basilicata che riguardano diciassette opere per un totale di 280.600 milioni, opere già approvate o in corso di approvazione da parte dei competenti comitati tecnico-amministrativi regionali, dall'ufficio opere pubbliche e difesa del suolo della regione Basilicata e dall'Ente regionale gestione acque lucane;

Vista la delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989, pervenuta a questo Dipartimento in data 27 aprile 1989, della giunta della regione Puglia con la quale venivano richiesti in aggiunta agli interventi già indicati altri interventi;

Vista l'ulteriore lettera n. 01/5123/GAB in data 12 maggio 1989, con la quale il presidente della regione Puglia, facendo riferimento alla delibera della giunta regionale n. 1219 dell'11 aprile 1989, ha indicato, in considerazione della limitata disponibilità di fondi, l'esecuzione per gli interventi aggiunti delle due sole opere ammontanti a lire 140.000 milioni;

Visto il telex n. 2871/GAB in data 10 maggio 1989, del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che assicura la disponibilità finanziaria dell'ulteriore somma di lire 140.000 milioni con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo della regione Puglia;

Rilevato che tali interventi sono stati ritenuti idonei dall'ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico nelle regioni Puglia e Basilicata;

Ritenuto pertanto necessario disporre l'attuazione di tutti gli interventi indicati nel programma congiunto delle regioni Puglia e Basilicata e di cui alle delibere n. 642 del 14 febbraio 1989 della giunta regionale Basilicata e n. 606 del 3 marzo 1989 della giunta regionale Puglia; nonché della delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989 della giunta regionale Puglia e dalla precisazione fornita con la nota n. 01/5123/GAB del 12 maggio stesso anno del presidente della regione Puglia;

Ritenuto che l'emergenza idrica, quale segnalata dai presidenti delle due regioni e dagli altri organi, renda necessario l'uso di poteri straordinari stabilendo tempi e modalità degli interventi che consentano una celere risoluzione della detta emergenza;

Viste le richieste sostanzialmente concordi fatte pervenire dalle due regioni Basilicata e Puglia, rispettivamente in data 18 aprile e 27 aprile 1989, in ordine al sistema dell'affidamento dei lavori, delle autorizzazioni, delle concessioni e dei pareri da concedere da parte di pubbliche amministrazioni, nonché in ordine alle occupazioni e alle espropriazioni, alla circolazione degli automezzi ed agli altri adempimenti procedurali (collaudi, vigilanza, rapporto al Dipartimento, ecc.);

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire un congruo termine per l'affidamento delle opere e disporre procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile le crisi idriche segnalate dalle regioni Puglia e Basilicata, limitando a sessanta giorni il periodo massimo di tempo occorrente per le procedure di affidamento;

Ritenuto opportuno, ai fini di una corretta azione della pubblica amministrazione, rifarsi per l'affidamento dei lavori alla vigente disciplina di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, nonché alle disposizioni da ultimo emanate con la legge n. 155 del 26 aprile 1989;

Ritenuto che, attesa l'eccezionale urgenza degli interventi di cui si dispone, per un più rapido affidamento dei lavori si possa limitare a venti il numero delle imprese partecipanti alle gare;

Considerato, altresì, che le richieste delle regioni interessate di assicurare la presenza, in misura non inferiore al 50% di imprese aventi sede nei rispettivi territori regionali non può essere integralmente accolta dal momento che essa nella misura richiesta verrebbe a limitare gravemente principi generali dell'ordinamento e che, pertanto, appare opportuno, alla stregua di quanto rilevato anche dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con il telex n. 418 del 16 maggio 1989, contenere nel limite massimo del 20% la presenza di imprese aventi sede nei territori di quelle regioni;

Vista, per quanto attiene il rilascio di autorizzazione e pareri, la propria ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Considerata, altresì, l'opportunità di prevedere le modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza già effettuati;

Sentito il Ministero del tesoro;

Ritenuto di poter disporre, attesa la durata pluriennale di alcune realizzazioni, che i versamenti al Fondo della protezione civile possano essere suddivisi in tre esercizi afferenti gli anni 1989, 1990 e 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Al fine di fronteggiare l'emergenza idropotabile ed irrigua nelle regioni Puglia e Basilicata è disposta l'attuazione delle opere di cui al programma congiunto delle regioni Puglia e Basilicata, programma approvato

con la delibera n. 642 del 14 febbraio 1989 della regione Basilicata e con la delibera n. 606 del 3 marzo 1989 della regione Puglia.

È disposta, altresì, per lo stesso fine, l'attuazione delle opere di cui alla delibera n. 1219 dell'11 aprile 1989 della regione Puglia, come specificate nella nota del 12 maggio 1989 della stessa regione.

Le opere di cui ai commi 1 e 2, dell'importo globale di L. 420.600 milioni, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Alla realizzazione delle opere di cui all'art. 1 provvedono gli enti specificamente indicati all'uopo nei programmi di cui al medesimo art. 1 e nell'ambito della spesa autorizzata per ogni singola opera.

Art. 3.

Per l'affidamento dei lavori gli enti indicati nei programmi di cui all'art. 1 sono autorizzati ad esperire gara ufficiosa con i criteri di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, modificato dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, fra non meno di venti imprese o associazioni temporanee d'impresa iscritte all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi richiesti.

L'ente appaltante nel caso adotti il criterio di cui alla lettera *a)* del citato art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, si avvarrà della facoltà di escludere dalla gara le offerte di ribasso superiori alla media delle offerte ammesse, incrementata del 7%. Nel calcolo della media non si terrà conto delle offerte in aumento.

La facoltà di cui sopra, nonché l'incremento della media del 7%, debbono essere indicati nel bando o nell'avviso di gara.

In caso di associazione temporanea di impresa deve essere assicurata la presenza di imprese aventi sede nei rispettivi territori regionali in misura non inferiore al 20%.

L'affidamento delle opere deve avvenire entro il limite massimo di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC citata.

Art. 5.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, d'intesa con i presidenti delle regioni Puglia e Basilicata, per le opere di rispettiva competenza, alla nomina dei collaudatori.

Le commissioni di collaudo nominate in corso d'opera dovranno inviare ai presidenti delle regioni, secondo le rispettive competenze, copia dei verbali di collaudo di ogni visita effettuata.

I competenti uffici delle regioni Puglia e Basilicata provvedono all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui al programma approvato con la presente ordinanza è esercitata dai presidenti delle regioni Puglia e Basilicata, secondo le rispettive competenze.

I presidenti delle regioni Puglia e Basilicata riferiscono, con proprie relazioni trimestrali, od ogni qualvolta richiesti, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere in rapporto allo stato di emergenza oggetto della presente ordinanza.

Art. 9.

L'onere complessivo di lire 420.600 milioni di cui alla presente ordinanza è imputato, per la misura di lire 113.000 milioni, sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Basilicata e per la somma di lire 307.600 milioni sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Puglia con recupero delle somme stesse sulle risorse del terzo piano annuale di attuazione della legge n. 64/86.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento del predetto importo di lire 420.600 milioni nel limite di 60 miliardi di lire per l'anno 1989, di lire 230 miliardi per l'anno 1990 e del complemento a 420.600 milioni per l'anno 1991 al fondo della protezione civile per la realizzazione del programma di opere di cui all'art. 1.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità per il conseguente versamento dei fondi alle regioni Puglia e Basilicata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2283

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Ripartizione di fondi per l'anno 1989 a fronte di iniziative di utilità collettiva da realizzare nei territori del Mezzogiorno sulla base del tasso di disoccupazione giovanile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevede uno stanziamento di 500 miliardi di lire per gli anni 1988, 1989 e 1990 a fronte di iniziative di utilità collettiva da realizzare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante l'impiego a tempo parziale di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni privi di occupazione e iscritti nella prima classe del collocamento;

Visto in particolare il sesto comma del predetto art. 23 che demanda al CIPE, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la ripartizione, tra le regioni interessate, degli stanziamenti, tenendo conto, per quanto concerne l'anno 1989, del tasso di disoccupazione giovanile e dello stato di attuazione dei progetti finanziati con i fondi 1988;

Considerato che i progetti finanziati con i fondi 1988 sono stati avviati in tutte le regioni, ad eccezione della regione Toscana, e sono in fase di attuazione;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto opportuno procedere alle ripartizioni dei fondi 1989, con l'esclusione della regione Toscana che non ha utilizzato i fondi 1988, sulla base del tasso di disoccupazione giovanile calcolato secondo i criteri indicati dalla commissione tecnica ex art. 8, secondo comma, della legge 23 febbraio 1987, n. 56, e dei parametri adottati dal CIPE nella seduta del 29 dicembre 1986, su indicazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Delibera:

Lo stanziamento di 500 miliardi per l'anno 1989, di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è ripartito tra le regioni interessate secondo la tabella di seguito indicata:

Regioni	Ripartizione anno 1989 ex art. 23 legge 67/88 (in milioni di lire)
Toscana	—
Marche	655
Lazio	12.273
Abruzzi	21.834
Molise	15.573
Campania	146.513
Puglia	67.784
Basilicata	30.027
Calabria	60.149
Sicilia	98.029
Sardegna	47.163
Totale	500.000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferirà al CIPE lo stato di attuazione degli interventi effettuati dalle regioni con le suddette somme, anche ai fini della ripartizione degli stanziamenti relativi al 1990.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2200

DELIBERAZIONE 30 marzo 1989.

Individuazione di aree per la concessione di un contributo per nuove assunzioni per l'anno 1989, ai sensi dell'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 15, comma 52, riguardante la concessione di un contributo per nuove assunzioni nelle aree di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Considerato che il contributo è concesso per le assunzioni effettuate nelle aree di cui al citato testo unico, individuate dal CIPE;

Rilevato che, adottando come unico criterio per l'individuazione delle aree, il tasso di disoccupazione, si perverrebbe all'esclusione di zone a più elevata industrializzazione, dove maggiori sono le opportunità di creazione di nuova occupazione;

Considerato che lo stanziamento previsto per il 1989 dal citato art. 15, comma 52, consente di incentivare l'assunzione di un elevato numero di lavoratori e che,

limitando l'intervento solo ad alcune aree, l'obiettivo di sostegno all'occupazione perseguito dalla norma sarebbe solo parzialmente raggiunto;

Ritenuto quindi che per il corrente anno possono essere ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 15, comma 52, tutte le aree di cui al citato testo unico;

Vista la proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro e alla previdenza sociale e del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno;

Delibera:

Per l'anno 1989, il contributo di cui all'art. 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è concesso per le assunzioni effettuate, con le modalità dallo stesso articolo indicate, nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Roma, addì 30 marzo 1989

Il Presidente delegato: FANFANI

89A2199

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 22 maggio 1989, n. 6323/22.5.89.

Modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi ex art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, relativo alle esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

A tutte le amministrazioni comunali
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio - Segretariato generale
Al Ministero delle finanze - Direzione generale imposte dirette
Al Ministero della sanità - Direzione generale della programmazione sanitaria
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Premessa: Decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152 (art. 2) categorie esentate dal pagamento del ticket sanitario.

Il decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, nel ridisciplinare il regime delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito, ha demandato al Ministro dell'interno, di intesa con il Ministro della sanità e delle finanze, di definire, con un decreto da adottarsi entro il 15 maggio 1989, le modalità di attuazione e di accertamento dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2, comma primo.

Ferma restando la competenza dei comuni al rilascio dell'attestazione comprovante il diritto alla esenzione di cui sopra, già trasferita a norma della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), art. 19, il decreto-legge n. 152 ha stabilito quattro categorie di beneficiari dell'esenzione dal cosiddetto ticket sanitario per motivi di reddito e precisamente:

a) soggetti riconosciuti indigenti da parte dei comuni;

b) titolari di pensione di vecchiaia;

c) titolari di pensione sociale;

d) familiari a carico delle categorie di cui sopra.

Per quanto concerne il punto *a)* si rinvia al successivo § 1.

Il punto *b)* dell'art. 2 del decreto-legge n. 152/1989 prevede l'esenzione dal ticket dei titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile lordo non superiore a L. 16.000.000 e a L. 22.000.000 se con coniuge a carico.

A detti limiti di reddito va aggiunto l'importo di 1.000.000 in ragione di ogni eventuale figlio a carico.

Non deve essere calcolato il reddito derivante dalla proprietà dell'immobile adibito a casa di abitazione propria del pensionato o posseduta come residenza secondaria, o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare in possesso.

In riferimento al punto *c)* dell'art. 2 del decreto-legge n. 152 non si hanno particolari suggerimenti da formulare essendo sufficiente per l'esenzione dal ticket la titolarità della pensione sociale.

Il punto *d)* dell'art. 2 surriferito prevede l'esenzione altresì a favore dei familiari «a carico» delle categorie di cui sopra.

Debbono intendersi a carico i familiari aventi diritto, in base alla vigente normativa, ad assegni od a trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti.

Come noto, il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, ha ridisciplinato la materia degli assegni familiari introducendo in sostituzione dei predetti, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, «l'assegno per il nucleo familiare», per i lavoratori dipendenti, i titolari di pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti ed i pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

A norma di detta disciplina, il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (adottivi, affiliati, affidati, ecc.), di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Di particolare rilievo ed interesse il disposto del quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 69/1988 convertito nella legge n. 153/88 summenzionato, in cui è previsto che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di altri diritti economici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

In questi benefici è da includere l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Nella fattispecie, pertanto, per la determinazione e l'individuazione dei familiari a carico, potrà farsi riferimento alla disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Per le categorie dei titolari di pensione sociale e degli indigenti, per i quali non è prevista la concessione di assegni o trattamenti di famiglia, i familiari a carico sono determinati con riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dal testo unico summenzionato per ottenere gli assegni familiari stessi, anche se non effettivamente corrisposti.

Per ogni utilità di carattere operativo, si allega (allegato 1) una nota riepilogativa concernente i soggetti beneficiari, l'accertamento del carico nonché la misura dei limiti di reddito, come disciplinati dal testo unico sugli assegni familiari di cui sopra.

Per i lavoratori autonomi, in particolare coltivatori diretti, mezzadri, coloni, ecc., ed i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi nonché di altre casse pensionistiche continuano ad applicarsi le specifiche normative relative agli assegni familiari od alle quote di maggiorazione di pensione.

Premesso quanto sopra, è stato emanato da questo Ministero, di concerto con quelli della sanità e delle finanze, il decreto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 153, con il quale in particolare vengono fissati i criteri per la valutazione della condizione di indigenza (art. 1) nonché per il computo dei redditi (art. 2) ed approvati i modelli per la richiesta della esenzione e per l'attestazione del diritto stesso (articoli 3, 4, 5 e 6).

§ 1. *Criteri di valutazione della condizione di indigenza e di computo dei redditi* (articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1989).

Al fine di agevolare ed orientare i comuni verso criteri il più possibile obiettivi nella valutazione della «condizione di indigenza», il decreto interministeriale ha fatto riferimento al reddito del «nucleo di convivenza di tipo familiare», ancorché di fatto, e pertanto, non necessariamente di risultanza anagrafica. Il limite complessivo di reddito è stabilito in misura pari a quello previsto per il conseguimento della pensione sociale individuale (L. 3.415.050) maggiorato di un importo corrispondente all'ammontare annuo della pensione sociale base (L. 3.437.850).

Per ciascun componente il nucleo, oltre il primo, al limite complessivo di reddito anzidetto va aggiunto un importo pari a due terzi del limite di reddito previsto per il conseguimento della pensione sociale (L. 2.276.700).

Come noto, sia il limite di reddito per il conseguimento della pensione sociale che l'importo della stessa, sono soggetti a perequazione semestrale (1° maggio-1° novembre).

A partire dal 1° novembre il primo ammonterà a L. 3.428.550 (con una maggiorazione, pertanto, di L. 2.285.700 per ogni componente il nucleo oltre il primo), mentre l'importo della pensione base sarà di L. 268.950 con un ammontare annuo di L. 3.496.350.

Nella nota n. 2 del mod. «A» sono riportati gli importi di reddito entro i quali, a seconda del numero dei componenti il nucleo di convivenza, si ha diritto all'esenzione dal ticket. Gli importi sono arrotondati alle mille lire superiori, se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori in caso contrario.

Sono esclusi, ovviamente, da ogni computo i familiari a carico cui l'esenzione spetta ex lege (art. 2 decreto-legge n. 152/89, comma 1, punto *d)*).

Per il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento alle situazioni reddituali dell'anno precedente, salvo che non siano comprovate documentalmente variazioni intervenute successivamente.

L'art. 2 del decreto interministeriale fissa sia per il punto *a)* che per il punto *b)* del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 152, i criteri di computo del reddito complessivo imponibile che fa capo, per il punto *a)* dell'art. 2 del decreto-legge n. 152, al nucleo di convivenza di tipo familiare e ai titolari di pensione di vecchiaia o pensione sociale per i punti *b)* e *c)*.

Rientrano nel coacervo dei redditi da calcolare tutti i redditi soggetti all'IRPEF, riferiti all'anno precedente e considerati al lordo degli oneri deducibili, ivi inclusi i

redditi esenti, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se superiori a L. 2.000.000.

Nella nota n. 3 del modulo A sono riportate le categorie di detti redditi e vengono elencati altresì i tipi di reddito che comunque non debbono essere calcolati, nel computo dei redditi esenti.

Tra questi ultimi redditi, vanno aggiunte le rendite infortunistiche INAIL (rendita di inabilità permanente assoluta o parziale, gli assegni per l'assistenza personale continuativa, rendite per il caso di morte, assegni di morte, rendite di passaggio), che essendo erogazioni a carattere risarcitorio, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali (circolare Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette del 20 giugno 1986, n. 23). Va invece considerato reddito che concorre, quindi, alla formazione del reddito complessivo, «l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta», ravvisandosi nella stessa una funzione sostitutiva od integrativa della retribuzione.

§ 2. *Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (mod. A allegato come il mod. B, al decreto interministeriale).*

Per ottenere il rilascio del tesserino di esenzione (mod. *B*), gli interessati devono compilare e consegnare al comune di residenza il modulo *A*. Lo stesso è composto di due fogli: sul primo foglio i richiedenti sono tenuti ad indicare i dati richiesti avvalendosi delle istruzioni contenute nel secondo foglio.

In particolare, il richiedente dopo aver compilato i propri dati anagrafici barra il quadratino relativo alla propria posizione di titolare di pensione di vecchiaia o di pensione sociale o di indigente.

Successivamente sarà barrato il quadratino/i relativo alla richiesta di esenzione per se stesso e/o per i familiari a carico. Di seguito nel primo caso viene compilata solo la prima riga (dichiarante) diversamente tante righe quanti sono i familiari a carico.

Il titolare di pensione sociale che abbia come reddito esclusivamente la pensione stessa, potrà indicare soltanto gli estremi del provvedimento di concessione, ove richieda l'esenzione solo per se stesso.

Riguardo all'indicazione del codice fiscale ne è consentita l'omissione qualora qualcuno dei soggetti richiedenti non ne sia in possesso per mancanza di redditi.

Per quanto concerne i redditi che concorrono alla determinazione dei limiti massimi stabiliti dal decreto-legge n. 152 e dal decreto in questione si rinvia al § 1 della presente circolare.

Nel riquadro concernente l'indicazione dei redditi conseguiti nell'anno precedente verrà indicato l'importo del reddito complessivo imponibile al lordo degli oneri deducibili, mentre nella colonna relativa ai redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, di cui alla nota n. 3, verrà indicato l'importo degli stessi se superiori complessivamente a L. 2.000.000. Giova ripetere che non vanno comunque computate le pensioni di guerra, le pensioni, assegni ed indennità erogate dal Ministero dell'interno agli invalidi civili ciechi civili e sordomuti, le rendite INAIL (fatta esclusione dell'indennità giornaliera corrisposta per inabilità temporanea) nonché assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e alle medaglie d'oro al valore militare.

La firma del richiedente non è soggetta ad autenticazione e, pertanto, si raccomanda ai funzionari preposti alla ricezione delle istanze di voler procedere alla identificazione del dichiarante, rendendolo edotto delle conseguenze penali previste all'art. 2, terzo comma, del decreto-legge n. 152 nei confronti di chiunque, con qualunque mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione dal ticket (art. 640 c.p., secondo comma, n. 1).

§ 3. *Istruzioni per la compilazione ed il rilascio del tesserino di esenzione (mod.* B).

Acquisita la domanda dell'interessato, i comuni provvedono a compilare in tre esemplari il tesserino di esenzione dal pagamento del ticket, avvalendosi delle notizie contenute nella domanda consegnata, attribuendo inoltre una numerazione in successione alle autorizzazioni stesse. Alla numerazione è anteposto il codice del comune che è lo stesso codice attribuito per i trasferimenti erariali dal Ministero dell'interno. Questa numerazione viene poi trascritta a cura dell'ufficio rilasciante nell'apposita casella prevista nel modello di richiesta di rilascio del tesserino.

Il tesserino ha validità dal giorno del rilascio fino al 30 giugno dell'anno successivo. La validità è prorogabile per i due anni successivi, con l'apposizione del timbro di rinnovo. Per ottenere il rinnovo, sempreché continuino a sussistere i requisiti soggettivi che danno diritto alla esenzione, l'interessato è tenuto a produrre una nuova domanda, allegando il tesserino già rilasciato.

Il tesserino di esenzione — modulo *B* — è predisposto per un nucleo familiare composto di sette persone. Se dovesse presentarsi il caso di un nucleo familiare composto da più di sette persone l'indicazione delle stesse continua su un secondo foglio identico al primo che deve riportare lo stesso numero. In questo caso il numero del primo foglio è seguito dalla numerazione /1 mentre il secondo da quella /2. Trattasi infatti di due fogli dello stesso tesserino.

Una copia del tesserino è consegnata al richiedente. L'avvenuto rilascio del tesserino di esenzione va inoltre comunicato alla unità sanitaria locale di appartenenza mediante invio di una copia del tesserino stesso entro cinque giorni dalla data del rilascio. In caso di rinnovo, il comune provvederà a trasmettere alla U.S.L. competente apposito elenco nominativo dei soggetti interessati. È consentita la comunicazione alle unità sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni e i rinnovi, anche mediante sistemi automatizzati, ove esistenti. In questo caso i comuni sono autorizzati alla compilazione unicamente del tesserino ad uso del richiedente, potendo la memoria computerizzata fungere anche da copia per il comune rilasciante l'esenzione.

Circa l'applicabilità dei diritti di segreteria alle attestazioni rilasciate dai comuni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si precisa che il diritto di segreteria non è dovuto.

Infatti il pagamento di tale diritto da parte di quei soggetti che sono ammessi a godere del beneficio di cui trattasi sarebbe in contrasto con la volontà espressa dal legislatore stesso allorché ha voluto accordare delle agevolazioni a coloro che appartengono a fasce di reddito familiare meno abbienti, tenuto anche conto che il punto 7 delle norme speciali della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, esclude il pagamento del diritto di segreteria per la scritturazione di attestati di povertà.

§ 4. *Controllo delle dichiarazioni di parte.*

Appare indispensabile, successivamente al rilascio delle esenzioni, provvedere ad un controllo, seppure a campione, delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'esenzione dalla contribuzione sanitaria.

I controlli analogamente a quanto precedentemente disposto per le unità sanitarie locali dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono effettuati usufruendo delle notizie già in possesso del comune o di accertamenti disposti tramite la polizia municipale, nel limite minimo del 3% delle esenzioni concesse e comunque in tutti quei casi in cui da altri elementi di giudizio in possesso, si rilevino difformità tali da ingenerare fondati sospetti sulla veridicità delle dichiarazioni di responsabilità rilasciate.

Per gli accertamenti di cui sopra è previsto che i comuni possano altresì avvalersi dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, previe richieste da far pervenire ai vari comandi esistenti nei comuni (art. 7 del decreto interministeriale).

In considerazione, infine, che la sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilità non deve essere autenticata, si richiama l'attenzione di predisporre ogni utile strumento di informazione e di avvertenza sulle gravi conseguenze di responsabilità penale cui va incontro chiunque, con qualsiasi mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (art. 640 c.p., secondo comma, n. 1).

Il Ministro: GAVA

ALLEGATO 1

NOTA RIEPILOGATIVA CONCERNENTE DISCIPLINA ASSEGNI FAMILIARI - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 MAGGIO 1955, N. 797.

Beneficiari

Gli assegni familiari spettano per le seguenti persone a carico:

figli di età inferiore a 18 anni. Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si acceda con il diploma di scuola media di secondo grado.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti, purché la retribuzione lorda mensilmente percepita sia inferiore al limite di reddito.

Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età;

equiparati: sono equiparati ai figli legittimi o legittimati:

a) figli naturali legalmente riconosciuti;

b) figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (figliastro);

c) figli dell'altro coniuge, nati prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti sia anteriormente sia posteriormente al matrimonio;

d) i fratelli e le sorelle (anche consanguinei e uterini compresi i figli naturali della madre), i nipoti (in linea retta o collaterale compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile) in caso di morte, abbandono ed invalidità permanente del padre dei minori;

e) gli affidati temporaneamente ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dalla data e per il periodo fissato dal giudice tutelare nel decreto che rende esecutivo il provvedimento;

f) i minori legalmente affidati dal tribunale dei minori o per i quali in mancanza di un regolare atto di affidamento del giudice tutelare siano esercitate funzioni di tutela connesse al totale mantenimento dei minori stessi;

g) i minori adottati o affiliati;

h) i pronipoti ex frate (compresi i pronipoti collaterali discendenti da una sorella del richiedente);

genitori allorché abbiano superato l'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne ovvero siano riconosciuti permanentemente inabili a proficuo lavoro;

altri ascendenti quando per essi si verifichino le condizioni indicate per i genitori, e sempreché il lavoratore percepisca gli assegni per il genitore che da essi discende o che il genitore stesso sia morto ovvero abbia abbandonato la famiglia;

equiparati ai genitori: si considerano equiparati ai genitori il patrigno o la matrigna, gli adottanti, gli affilianti, le persone alle quali il lavoratore fu affidato nella minore età dal giudice tutelare o dal tribunale dei minori, nonché le persone alle quali il lavoratore venne nella minore età regolarmente affidato nella sua qualità di esposto.

In nessun caso gli assegni familiari competono per i suoceri.

Accertamento del carico

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del testo unico, il carico dei figli o equiparati conviventi deve ritenersi sussistente — trattandosi di presunzione semplice — ove non risultino elementi in contrario.

Conseguentemente:

a) nei casi di convivenza, per i minori degli anni 18, deve prescindersi, di norma, dall'accertamento sia dell'abituale mantenimento sia della autosufficienza economica (redditi), per i figli o equiparati di età superiore al diciottesimo anno, l'accertamento del carico deve essere effettuato con riferimento alla sola condizione di non autosufficienza economica;

b) nei casi di non convivenza, mentre il requisito dell'abituale mantenimento deve continuare ad essere comunque accertato, la condizione di non autosufficienza economica (i redditi), deve essere verificata sempre nei confronti dei figli o equiparati maggiorenni e si deve di norma prescindere dal relativo accertamento per i figli minori di età.

Per quanto attiene allo stato di convivenza, i figli (includendo in questa espressione anche i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti, nonché i minori regolarmente affidati, ove i relativi provvedimenti si riferiscono ai due coniugi o ai due genitori) debbono essere considerati conviventi rispetto a entrambi i coniugi o genitori, anche quando convivono con uno solo di essi. In caso di separazione o di divorzio o di abbandono, per contro, la convivenza può essere invocata unicamente dal genitore che convive con il figlio.

I fratelli, le sorelle ed i nipoti, invece, debbono essere considerati conviventi solo in caso di effettiva comunanza di tetto o di mensa con il richiedente.

Limiti di reddito

Circa la misura dei limiti di reddito, l'art. 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, stabilisce che:

a) per il coniuge, come pure per un solo genitore, e comunque per una sola persona, il limite di reddito è pari all'importo minimo di pensione, comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, maggiorato del 30 per cento (cioè Mp × 1,30);

b) per i due genitori, il limite è pari a quello di cui al precedente punto *a)* maggiorato del 75 per cento (cioè Mp × 1,75).

I limiti di reddito per l'anno 1989 sono i seguenti:

per il coniuge, per un genitore e per ciascun figlio od equiparato: L. 7.778.500;

per due genitori: L. 13.612.000.

89A2268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 maggio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Erogazione di un reddito minimo garantito in favore dei giovani inoccupati e disoccupati».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in via delle Botteghe Oscure presso F.G.C.I. - 00186 Roma.

89A2305

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1989, registro n. 5, foglio n. 112, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dal sig. Ernesto Fretta, nato a Suzzara il 10 novembre 1887 e deceduto a Milano il 22 giugno 1985, con testamento olografo del 5 gennaio 1984, pubblicato dal notaio dott. Francesco Galizia in data 4 luglio 1985 con il n. 15650/2284 di repertorio e registrato a Milano il 16 luglio 1985 al n. 16850, consistente in un negozio sito in Milano, via delle Forze Armate n. 50, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 266832, foglio 376, mappale 351 sub. 2, mq 25, per un valore di L. 62.000.000.

89A2243

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1989, registro n. 5, foglio n. 114, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 2 milioni, disposto dalla sig.ra Anna Maria Jolanda Malerba con testamento olografo del 15 ottobre 1985, pubblicato dal notaio Mario Cataldo di Cologno Monzese il 2 maggio 1986 con il n. 7960 di repertorio e registrato a Monza il 14 maggio 1986 al n. 6188.

89A2244

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1989, registro n. 5, foglio n. 117, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig.ra Angela Marchisio con testamento olografo del 10 agosto 1979, pubblicato dal notaio Anna Colombo di Torino l'11 gennaio 1983 con il n. 4173 di repertorio e registrato a Torino il 31 gennaio 1983 al n. 5433, consistente nella nuda proprietà, per la quota di 2/5 e di 1/2, di due immobili siti in Torino alla via Soana n. 6, censiti nel nuovo catasto edilizio urbano di Torino alle partite n. 22674 e n. 22687, per un valore complessivo di L. 104.700.000.

89A2245

MINISTERO DEL TESORO

N. 96

Corso dei cambi del 19 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1434,300	1434,300	1434,60	1434,300	1434,300	1434,80	1434,850	1434,300	1434,300	1434,30
Marco germanico	729,200	729,200	729 —	729,200	729,200	729,20	729,210	729,200	729,200	729,20
Franco francese	215,340	215,340	215,30	215,340	215,340	215,34	215,270	215,340	215,340	215,34
Fiorino olandese	647,040	647,040	646,75	647,040	647,040	647,04	646,800	647,040	647,040	647,04
Franco belga	34,838	34,838	34,815	34,838	34,838	34,83	34,842	34,838	34,838	34,83
Lira sterlina	2324,500	2324,500	2322,50	2324,500	2324,500	2324,50	2324,600	2324,500	2324,500	2324,50
Lira irlandese	1952 —	1952 —	1950 —	1952 —	1952 —	1952 —	1951,790	1952 —	1952 —	—
Corona danese	187,420	187,420	187,20	187,420	187,420	187,42	187,400	187,420	187,420	187,42
Dracma	8,596	8,596	8,58	8,596	—	—	8,595	8,596	8,596	—
E.C.U.	1518,600	1518,600	1516,75	1518,600	1518,600	1518,60	1518,660	1518,600	1518,600	1518,60
Dollaro canadese	1204,900	1204,900	1206 —	1204,900	1204,900	1204,90	1205,150	1204,900	1204,900	1204,90
Yen giapponese	10,342	10,342	10,33	10,342	10,342	10,34	10,345	10,342	10,342	10,34
Franco svizzero	816,550	816,550	816,50	816,550	816,550	816,55	816,850	816,550	816,550	816,55
Scellino austriaco	103,615	103,615	103,60	103,615	103,615	103,61	103,595	103,615	103,615	103,65
Corona norvegese	201,940	201,940	202,15	201,940	201,940	201,94	202,050	201,940	201,940	201,94
Corona svedese	215,800	215,800	216 —	215,800	215,800	215,80	215,920	215,800	215,800	215,80
FIM	327,360	327,360	327,50	327,360	327,360	327,36	327,490	327,360	327,360	—
Escudo portoghese	8,817	8,817	8,82	8,817	8,817	8,81	8,818	8,817	8,817	8,81
Peseta spagnola	11,675	11,675	11,67	11,675	11,675	11,67	11,665	11,675	11,675	11,67
Dollaro australiano	1093,100	1093,100	1097 —	1093,100	1093,100	1093,10	1093,500	1093,100	1093,100	1093,10

Media dei titoli del 19 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,975
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,575
» » » 18- 3-1987/94	71,725
» » » 21- 4-1987/94	71,225
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,975
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,300
» » » » 18-10-1985/90	99,325
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,775
» » » » 1-12-1983/90	101,225
» » » » 18-12-1985/90	99,600

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 1-1984/91	101,075
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99,275
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,925
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,225
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,225
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,150
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,200
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,625
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,950
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,725
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,725
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,025
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,175
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,025
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,825
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,950
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,150
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,525
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,475
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,375
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,300
»	»	»	»	20-10-1986/93	94,975
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,975
»	»	»	»	18-11-1987/93	96 —
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,950
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,750
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,125
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93	97,975
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,775
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,45
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,200
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,450
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,550
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,600
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,275
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,275
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,050
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,250
»	»	»	»	1- 7-1985/95	94,050
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,400
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,225
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,050
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,025
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,025
»	»	»	»	1- 2-1986/96	92,975
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,775
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,775
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,175
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,050
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,475
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,900
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,825
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,875
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,900
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,600
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 3-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,225
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,250

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,25%	1- 1-1990	98,600
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,925
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,100
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,925
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,450
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,850
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,425
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,550
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,850
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,350
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,475
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,725
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,125
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,125
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,275
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,650
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,325
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,125
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,525
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,275
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,600
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,325
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,600
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,575
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,475
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,600
»	»	»	11,50%	1-11-1990	96,650
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,250
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93,350
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,250
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,600
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	94,925
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,025
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,225
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,600
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,475
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,225
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,775

Titolo				Scadenza / Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1982/89 13%	101,600
»	»	»	»	1983/90 11,50%	102,975
»	»	»	»	1984/91 11,25%	103,475
»	»	»	»	1987/91 8,75%	96,975
»	»	»	»	1984/92 10,50%	102,425
»	»	»	»	1985/93 9,60%	100,125
»	»	»	»	1985/93 9,75%	100,300
»	»	»	»	1985/93 9,00%	97,500
»	»	»	»	1985/93 8,75%	96,250
»	»	»	»	1986/94 8,75%	96,150
»	»	»	»	1986/94 6,90%	89,525
»	»	»	»	1987/94 7,75%	90,675
»	»	»	»	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M19059

N. 97

Corso dei cambi del 22 maggio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1460,500	1460,500	1460,40	1460,500	1460,500	1460,50	1460,290	1460,500	1460,500	1460,50
Marco germanico	724,620	724,620	725,90	724,620	724,620	724,62	724,610	724,620	724,620	724,62
Franco francese	214,190	214,190	214,60	214,190	214,190	214,19	214,150	214,190	214,190	214,19
Fiorino olandese	643,020	643,020	644,25	643,020	643,020	643,02	643,180	643,020	643,020	643,02
Franco belga	34,641	34,641	34,68	34,641	34,641	34,64	34,630	34,641	34,641	34,64
Lira sterlina	2300 —	2300 —	2303 —	2300 —	2300 —	2300 —	2299 —	2300 —	2300 —	2300 —
Lira irlandese	1939 —	1939 —	1945 —	1939 —	1939 —	1939 —	1938,200	1939 —	1939 —	—
Corona danese	186,150	186,150	186,40	186,150	186,150	186,15	186,080	186,150	186,150	186,15
Dracma	8,553	8,553	8,57	8,553	—	—	8,555	8,553	8,553	—
E.C.U.	1507,500	1507,500	1510 —	1507,500	1507,500	1507,50	1507,50	1507,500	1507,500	1507,50
Dollaro canadese	1220,900	1220,900	1223 —	1220,900	1220,900	1220,9	1221 —	1220,900	1220,900	1220,90
Yen giapponese	10,237	10,237	10,22	10,237	10,237	10,23	10,239	10,237	10,237	10,23
Franco svizzero	810,090	810,090	812,50	810,090	810,090	810,09	810,910	810,090	810,090	810,09
Scellino austriaco	102,881	102,881	103,10	102,881	102,881	102,88	102,890	102,881	102,881	102,88
Corona norvegese	201,500	201,500	202 —	201,500	201,500	201,50	201,300	201,500	201,500	201,50
Corona svedese	215,600	215,600	216 —	215,600	215,600	215,60	215,45	215,600	215,600	215,60
FIM	325,650	325,650	326,50	325,650	325,650	325,65	325,900	325,650	325,650	—
Escudo portoghese	8,780	8,780	8,80	8,780	8,780	8,78	8,777	8,780	8,780	8,78
Peseta spagnola	11,609	11,609	11,65	11,609	11,690	11,60	11,606	11,609	11,609	11,60
Dollaro australiano	1077,500	1077,500	1084 —	1077,500	1077,500	1077,5	1079 —	1077,500	1077,500	1077,50

Media dei titoli del 22 maggio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,975
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	100,250
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,925
» » » 22- 6-1987/91	87,575
» » » 18- 3-1987/94	71,725
» » » 21- 4-1987/94	71,225
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	97,975
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,100

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	89,525
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,575
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,350
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,200
» » » » 18-12-1985/90	99,625

Titolo				Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 1-1984/91	101,050
»	»	»	»	17- 1-1986/91	99.300
»	»	»	»	1- 2-1984/91	100,875
»	»	»	»	18- 2-1986/91	99,250
»	»	»	»	1- 3-1984/91	100,150
»	»	»	»	18- 3-1986/91	99,150
»	»	»	»	1- 4-1984/91	100,175
»	»	»	»	1- 5-1984/91	100,550
»	»	»	»	1- 6-1984/91	100,650
»	»	»	»	1- 7-1984/91	99,925
»	»	»	»	1- 8-1984/91	99,700
»	»	»	»	1- 9-1984/91	99,700
»	»	»	»	1-10-1984/91	99,750
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,050
»	»	»	»	1-12-1984/91	99,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	98,075
»	»	»	»	1- 2-1985/92	97,025
»	»	»	»	18- 4-1986/92	97,850
»	»	»	»	19- 5-1986/92	96,975
»	»	»	»	20- 7-1987/92	97,125
»	»	»	»	19- 8-1987/92	97,500
»	»	»	»	1-11-1987/92	97,675
»	»	»	»	1-12-1987/92	97,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93	95,425
»	»	»	»	17- 7-1986/93	95,250
»	»	»	»	19- 8-1986/93	95,450
»	»	»	»	18- 9-1986/93	95,275
»	»	»	»	20-10-1986/93	95 —
»	»	»	»	19-12-1986/93	95,850
»	»	»	»	18-11-1987/93	96.950
»	»	»	»	1- 1-1988/93	96,925
»	»	»	»	1- 2-1988/93	96,825
»	»	»	»	1- 3-1988/93	96,725
»	»	»	»	1- 4-1988/93	97,175
»	»	»	»	1- 5-1988/93	98,150
»	»	»	»	1- 6-1988/93	98,400
»	»	»	»	1- 7-1988/93	97,950
»	»	»	»	1- 8-1988/93	97,775
»	»	»	»	1- 9-1988/93	97,425
»	»	»	»	1-10-1988/93	97,175
»	»	»	»	1-11-1988/93	97,575
»	»	»	»	1-10-1987/94	96,525
»	»	»	»	1- 2-1985/95	95,650
»	»	»	»	1- 3-1985/95	92,325
»	»	»	»	1- 4-1985/95	92,125
»	»	»	»	1- 5-1985/95	93,025
»	»	»	»	1- 6-1985/95	93,225
»	»	»	»	1- 7-1985/95	93,975
»	»	»	»	1- 8-1985/95	93,350
»	»	»	»	1- 9-1985/95	93,250
»	»	»	»	1-10-1985/95	93,050
»	»	»	»	1-11-1985/95	93,125
»	»	»	»	1-12-1985/95	93,175
»	»	»	»	1- 1-1986/96	92,925
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,850
»	»	»	»	1- 2-1986/96	93 —
»	»	»	»	1- 3-1986/96	92,675
»	»	»	»	1- 4-1986/96	92,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	93,200
»	»	»	»	1- 6-1986/96	94,500
»	»	»	»	1- 7-1986/96	93,450
»	»	»	»	1- 8-1986/96	92,875
»	»	»	»	1- 9-1986/96	92,800
»	»	»	»	1-10-1986/96	92,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	92,600
»	»	»	»	1-12-1986/96	92,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	92,925
»	»	»	»	1- 2-1987/97	92,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	92,550
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 3-1987/97	93 —
»	»	»	»	1- 4-1987/97	92,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	93,200
»	»	»	»	1- 6-1987/97	93,900
»	»	»	»	1- 7-1987/97	93,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97	92,975
»	»	»	»	1- 9-1987/97	95,250

Titolo			Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.			9,25%	1- 1-1990	98,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1990	100,850
»	»	»	9,25%	1- 2-1990	98,275
»	»	»	12,50%	1- 2-1990	101,300
»	»	»	9,15%	1- 3-1990	98,100
»	»	»	10,50%	1- 3-1990	98,550
»	»	»	12,50%	1- 3-1990	100,900
»	»	»	10,50%	15- 3-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 4-1990	97,850
»	»	»	10,50%	1- 4-1990	98,425
»	»	»	12,00%	1- 4-1990	100,500
»	»	»	10,50%	15- 4-1990	98,425
»	»	»	9,15%	1- 5-1990	97,900
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,675
»	»	»	10,50%	1- 5-1990 B	98,350
»	»	»	10,50%	18- 5-1990	98,375
»	»	»	9,15%	1- 6-1990	97,700
»	»	»	10,00%	1- 6-1990	99,125
»	»	»	10,50%	16- 6-1990	98,125
»	»	»	9,50%	1- 7-1990	98,300
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	98,625
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	98,350
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	98,075
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	98,450
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	98,300
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	97,575
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	98,325
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	98,575
»	»	»	9,25%	1-10-1990	96,525
»	»	»	11,50%	1-10-1990	98,550
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	98,475
»	»	»	9,25%	1-11-1990	96,550
»	»	»	11,50%	1-11-1990	96,650
»	»	»	9,25%	1-12-1990	96,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	102,200
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	93,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	93.300
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	95,150
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	93,825
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	93,550
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	95 —
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	93,850
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	95,025
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	94,325
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	97,225
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	95,525
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	95,300
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	97,400
»	»	»	12,50%	1-10-1992	97,175
»	»	»	12,50%	1-11-1993	96,725

Titolo					Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.					22-11-1982/89	13%	101,600
»	»	»	»		1983/90	11,50%	102,875
»	»	»	»		1984/91	11,25%	102,350
»	»	»	»		1987/91	8,75%	96,975
»	»	»	»		1984/92	10,50%	102,375
»	»	»	»		1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»		1985/93	9,75%	99,925
»	»	»	»		1985/93	9,00%	97,550
»	»	»	»		1985/93	8,75%	96,200
»	»	»	»		1986/94	8,75%	96,050
»	»	»	»		1986/94	6,90%	89,475
»	»	»	»		1987/94	7,75%	90,675
»	»	»	»		Ind. 21-3-1988/92	8,50%	95,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M22059

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Eugenio da Bove», in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1989, registro n. 17 Interno, foglio n. 345, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Eugenio da Bove», con sede in Milano, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 16 del codice civile, a modificare alcuni articoli dello statuto, giusta delibera del consiglio di amministrazione in data 9 novembre 1987.

89A2202

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, relativo al personale di ruolo dello Stato con qualifica di addetto da inviare all'estero.

Si informa che il giorno 31 maggio 1989 agli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione, verrà pubblicato l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale di ruolo dello Stato da inviare all'estero presso gli istituti di cultura con qualifica di addetto (codice funzioni 030), a norma dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

89A2253

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia (c.l. odontoiatria e protesi dentaria).

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA

Facoltà di ingegneria:

pianificazione territoriale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica superiore.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze politiche:

politica economica e finanziaria.

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica (biennale).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di giurisprudenza:

economia politica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

storia economica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A2219

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca popolare di Milano alla Banca popolare pesarese nell'esercizio della dipendenza bancaria di Gabicce Mare e della Banca popolare pesarese alla Banca popolare di Milano nell'esercizio della dipendenza bancaria di Bologna.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 maggio 1989 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca popolare di Milano alla Banca popolare pesarese nell'esercizio della dipendenza bancaria di Gabicce Mare, frazione Ponte Tavollo, strada della Romagna, 15/17, e la sostituzione della Banca popolare pesarese alla Banca popolare di Milano nell'esercizio della dipendenza bancaria di Bologna, via delle Armi n. 12.

89A2255

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
◇ LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
Libreria PIROLA - Messina
C.so Cavour 4 98100 Messina
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, *Libreria Laterza* S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, *Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»* S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, *Libreria italiana*, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento od a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***